

Nº 41

Prot. n. 1106 fls. 134

B. - *[Handwritten signature]*

Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonisação e Immigração



A Hospedaria
23/1/23
Pina

Anno: 1923

Data *15 de Janeiro de 1923*

9
51

Quararaim

Interessado *Della Valle Raffaele*

Assumpto *Pede substituição da quantia que despendeu.*



[Handwritten signature] *30 de Janeiro*

Alto Dep. E. de Trab. por seu se digno inf.
Ilmo. Exmo. Sr. Director de Terras, Colonisação e Immigração.

São Paulo

SECRETARIA DA AGRICULTURA
Cópia do Expediente
N.º 00470
DIRECTORIA GERAL

Secretaria da Agricultura
JAN 16 1923
Gabinete do Secretario

A DIRECTORIA DE TERRAS,
COLONISAÇÃO E IMMIGRAÇÃO

JAN 16 1923

Justa

Diz Della Valle Raffaello, immigrants, vindo pelo Vapor
Re Vittorio, chegado ao Rio de Janeiro em 19 de Novembro p. passado,
que tendo despendido 9.750 liras com sua passagem e das menores tam-
bem immigrants e sob sua companhia e guarda, Di Marco Filomena e os
irmãos desta: Di Marco Bambina, Di Marco Giuseppe e Di Marco Sixto, es-
mo prova com os documentos juntos, vem requerer a V. Excia, por seu pro-
curador infra-assignado, - mandato junto - se digne ordenar a restitui-
ção em moeda corrente brasileira da quantia mencionada e corresponden-
te ao valor de liras referidos, pelo cambio do dia.



Por ser de Justiça.

P. Deferimento e

E. R. M.

Secretaria Caval
EXPEDIENTE

JAN 16 1923
REGISTADO

Vol. 4
115
Hildebrando

41) 11 de Jan. 1923

Araraquara, 15 de Janeiro de 1923. Araraquara, 15 de Janeiro de 1923.
15-1-1923 15-1-1923 15-1-1923 15-1-1923
REIS REIS REIS REIS
IMPONTO DO SELLO IMPONTO DO SELLO IMPONTO DO SELLO IMPONTO DO SELLO

P.p.

Jose Vasuti



REGNO D'ITALIA

PASSAPORTO
PER
L'ESTERO

Commissariato generale dell'emigrazione
30, Via Boncompagni — ROMA

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

* Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in paesi transoceanici, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti, con biglietto rilasciato in Italia da Uffici autorizzati.

Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di Agenzie di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in porti stranieri, perchè accettando, andrebbero incontro a gravi inconvenienti: spese maggiori, viaggio spesse volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di Commissari governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di lite, costose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco.

* Per l'acquisto del biglietto d'imbarco gli emigranti si rivolgano ai rappresentanti autorizzati.

* Gli emigranti che, in qualunque paese estero, incontrassero delle difficoltà per la difesa dei loro diritti o interessi, potranno rivolgersi al Consule italiano del luogo, o agli Addetti italiani di emigrazione, oppure direttamente al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma.

Il presente Passaporto è valido per un anno



rilasciato a *Giuseppe Silvestri*

figlio di *Raffaele*

e di *Fortunato Giordano*

nato a *Castel Fontana* Prov. di **Chieti**

il *24* febbraio 1908

residente a *Castel Fontana* Prov. di *Chieti*

Stato civile *Maritato*

Professione *Contadino*

Sa leggere Sa scrivere

Posizione di leva

Paese di Località *Castel Fontana*

destinazione *S. Giulio*



SOTTOPREFETTO

(1) Autorità che rilascia il Passaporto

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni delle Autorità italiane.



CONNOTATI

Statura m. *1,56*
 Fronte *quadrato*
 Occhi *castani*
 Naso *retto*
 Bocca *quadrata*
 Capelli *castani*
 Barba *nessuna*
 Raffi *nessuna*
 Colorito *naturale*
 Corporatura *svelte*
 Segni particolari *nessuna*

26

Recebi Liras 54 Papel

NAPLES, 30 OUT 1922



*Madusa
Comuni*

Firma del titolare *E. illiterata*

Visto per l'autenticazione della fotografia e della firma

Il (a) *Lindaco
Giambo*



Passaporto rilasciato
 dalla R *Stefano* di *Lavinio*
 N° del Passaporto *610*
 N° del Registro corrispondente *1*

Data del rilascio *22-8-22*
 con obbligo di imbarco nei
 porti regionali
 città che fa l'autenticazione

IL SOTTOPREFETTO
W...

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

Numero	COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETÀ	LUGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
1	Gi. Marco Ambrosio	fratello (11)	13	San Paolo	11.10.1922
2	Luigi	fratello	10	San Paolo	
3	Giuseppe	fratello	13	San Paolo	
4					
5					

11.10.1922
 San Paolo
 11.10.1922



DIREZIONE GENERALE DI SAN PAOLO

Da staccare dall'Autorità di P. S. di confine o di sbarco

Rimpatrio.

Pass.to rilasciato dalla R. Pref. di *San Paolo*

N. del Pass.to *611* N. del Reg. corrisp.te *1*

Data del rilascio *22-8-22*

Titolare del Pass.to *Gi. Marco Ambrosio*

Professione *Contadino*

N. dei minorenni partiti col titolare { maschi _____
 { femmine _____

Paese pel quale fu rilasciato il passaporto { Località *Maranguape*
 { Stato *San Paolo*

A torce della presente imprime in modo chiaro il bollo dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza della Stazione di confine o del Porto di sbarco

La presente scheda deve essere compilata dall'Autorità che rilascia il passaporto.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Vidimazioni delle Autorità estere.

La presente cedola, da staccarsi dall'Autorità di P. S. di confine o del porto di sbarco, deve essere trasmessa al Commissariato generale dell'emigrazione (Ufficio statistica) - Roma.

Imprimere in modo chiaro il bollo a data dell'Ufficio di P. S. della Stazione di confine o del Porto di sbarco.

--

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del Porto d'imbarco o di sbarco.

USCITA	ENTRATA
<p>Consolato di P. S. del Porto di GENOVA 1-NOV-1922 V: alla Partenza</p>	

New York (S. U. America)
Washington (S. U. America)
Buenos Ayres (Argentina)
Montreal (Canadà)
Rio Janeiro e S. Paolo (Brasile)

*Hermann-Beckerstrasse, 1.
20, East 22-nd Street.
Presso la R. Ambasciata d'Italia.
Presso la R. Legazione d'Italia.
Presso il R. Consolato d'Italia.
Presso il R. Consolato d'Italia.*

REGI UFFICI CONSOLARI

Abo, Adana, Adala, Aden, Adrianopoli, Aleppo, Alessandria, Algeri, Am-
burgo, Amsterdam, Antivari, Anversa, Assunzione, Avina, Bagdad, Bahia,
Bangkok, Barcellona, Barranquilla, Basilea, Bastia, Batavia, Beirut,
Bello Horizonte, Bender Bouschire, Berlino, Bierra, Bogota, Boma, Bom-
bay, Bona, Bordeaux, Boston, Braila, Breslavia, Briga, Bridgetown,
Bruxelles, Bucarest, Buenos Aires, Caice, Caifa, Caienna, Cairo, Calcutta,
Canea, Canas, Canton, Caracas, Cardiff, Casablanca, Cete, Certigne,
Chambery, Chicago, Coira, Colombo, Copenhagen, Corduba, Corfa, Co-
stantinopoli, Cristiania, Curacao, Curitiba, Dakar, Damasco, Danzica,
Dac-es-Salam, Dedeagatch, Denver, Diego, Suarez, Dijon, Dortmund,
Dresda, Dublino, Durazzo, Düsseldorf, Filadelfia, Fiume, Florianopolis,
Fort de France, Francoforte s/M., Freetown, Funchal, Galatz, Gedda,
Georgetown, Gerusalemme, Giannina, Gibilterra, Ginevra, Glasgow, Gon-
dar, Gothenburg, Guayaquil, Guatemala, Hankow, Harzar, Havre, Hae-
deida, Hongkong, Honolulu, Innsbruck, Joannesburg, Juiz de Fora, Kiel,
Kiew, Kingston, Kobe, Königsberg, La Paz, La Plata, Liegi, Lima, Lione,
Lipsia, Lisbona, Liverpool, Londra, Losanna, Lourenço Marques, Locarno,
Lugano, Lussemburgo, Macao, Madrid, Mahe, Malaga, Malta, Managua,
Manaos, Manila, Mannheim, Maracaibo, Marsiglia, Melbourne, Mendoza,
Messico, Monaco (Baviera), Monaco (Principato), Monastir, Monterey,
Montevideo, Montreal, Mosca, Mossul, Nairabi, Nancy, Newcastle on
Tyne, Nizza, Norimberga, Nuova Orleans, Nuova York, Odessa, Oporto,
Panama, Para, Paramaribo, Parigi, Patrasso, Pernambuco, Pietrogrado,
Pireo, Point a Pitre, Porto Alegre, Port Louis, Porto Principe, Porto Said,
Porto Stanley, Praga, Presburgo, Prirend, Puerto Cabello, Quito, Ra-
gusa, Rangoon, Reims, Ribeira Preto, Rio Janeiro, Rosario, Rotterdam,
Saarbrücken, Saigon, Saint Denis, Salouico, San Domingo, San Fran-
cisco di California, San Gallo, San Giovanni di Porto Rico, San José di
Costarica, San José di Cucuta, San Marino, San Paolo, San Salvador,
San Sebastiano, Santa Croce di Teneriff, Santa Fe, Santander, San
Thomas, Santiago, Santos, Scutari d'Albania, Seattle, Seoul, Senjevo,
Sfax, Shanghai, Singapore, Smirne, Spalato, Steitino, Stoccarda, Stoccol-
ma, Suisa, Tangeri, Tegucigalpa, Tientsin, Tiflis, Tolone, Toronto, Tre-
bisonda, Trinita, Tripoli di Soria, Tunisi, Uskub, Valenza, Valona,
Valparaiso, Varna, Veracruz, Vladivostok, Washington, Zurigo.

AVVERTENZE

Si raccomanda a coloro che emigrano a traverso le frontiere di terra, quanto segue:

1^o) Accertarsi, prima di mettersi in viaggio, se, per entrare nel Paese estero dove sono diretti o per dove devono passare, occorra il visto consolare, sul loro passaporto. Se occorre, se lo procurino, chiedendo notizie in proposito non solo alla stessa autorità di P. S. che ha rilasciato il passaporto, ma anche agli Uffici di assistenza per gli emigranti.

2^o) Non tralasciare di portar seco, oltre il passaporto, anche tutti quegli altri documenti (specie contratti di lavoro regolari), che giustifichino la loro andata nel paese indicato nel passaporto stesso, o il transito dal Paese pel quale devono passare.

3^o) Per ogni e qualsiasi evenienza rivolgersi all'ufficio Consolare italiano più vicino o, per lettera, al Commissariato Generale dell'emigrazione e, laddove esistano, agli Ispettori o ai Corrispondenti del Commissariato stesso.

COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE ITALIANE

autorizzate al trasporto di emigranti

Cosulich - La Mediterranea - La Veloce -
Lloyd Latino - Lloyd Sabauda - Navigazione
Generale Italiana - Sicula-Americana - Transa-
tlantica Italiana - Transoceanica.

AVVERTENZE UTILI PER GLI EMIGRATI

Prima di imbarcarvi per l'America farete bene a cambiare la vostra moneta, chiedendo i vaglia rilasciati dal Banco di Napoli. Cambiando così la vostra moneta, siete sicuri di non perderla, perchè se smarrite o vi rubano i vaglia, sarete pagati lo stesso. Per avere i detti vaglia nel porto di Napoli e Genova fatevi guidare dai locali ispettori di emigrazione.

Ricordatevi poi che quando dovrete spedire danari in Italia con tutta sicurezza ed economia, basta servirvi del vaglia garantito del Banco di Napoli, che in New York e Chicago troverete presso le Agenzie del Banco di Napoli (Broadway, Spring e Crosby Streets, New York 355 E - 149th St. New York - 808 a 910 So; Halstead St. Chicago) e nelle altre città presso i Corrispondenti autorizzati dal Banco di Napoli. Ad evitare inganni, chiedete che vi si rilasci esclusivamente il vaglia del Banco di Napoli, creato dal R. Governo Italiano con legge 1^o febbraio 1901, n. 21, per garantire i vostri risparmi, rifiutando qualsiasi altra ricevuta che non sia il vaglia del Banco di Napoli, ancorchè portasse il nome del Banco di Napoli. Il Banco di Napoli non riconosce, nè garantisce che i suoi vaglia. Spedendo i risparmi coi vaglia del Banco di Napoli, si può essere sicuri di non perdere mai il proprio danaro.

Per chiarimenti e notizie potete sempre rivolgervi alla Agenzia del Banco su indicata, oppure alla Direzione Generale del Banco di Napoli in Napoli.

MINISTERO
DI
AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

UFFICIO DEL LAVORO

Libretto d'ammissione al lavoro

per Di Marco Giuseppe,
di Raffaele,

Il presente libretto deve essere rilasciato gratuitamente
all'operato dal Sindaco del Comune (Art. 2 del testo unico
della Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli).

MODULO A.

Testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli
(Legge 19 giugno 1902, n. 242; legge 7 luglio 1907, n. 416; legge 5 luglio 1910,
n. 425 e R.R. DD. 10 novembre 1907, n. 818 e 31 agosto 1910, n. 665).



Libretto di ammissione al lavoro

rilasciato a D. Marco Giuseppe
figli di Raffaele e S. Fortunato Gervino
nato in Castel Frontano il 16 Marzo — 1909
domiciliato in Castel Frontano

Il fanciullo ^{negli}(1) ha adempiuto _____ negli
anni _____ all'obbligo della frequenza di tutti i corsi ob-
bligatori della scuola del Comune di perchè dimorante lon-
gano dal paese d'
sua residenza, come risulta da certificato dell'autorità scolastica
del detto Comune in data (2) _____

Inscritt. nel registro comunale delle donne minorenni e dei
fanciulli il 16 Aprile — 1922

NB. — Se la donna o il fanciullo non sono nati nel Comune in cui doman-
dano di ottenere il libretto, devono presentare l'atto di nascita, da cui soltanto
verrà desunta la dichiarazione di stato civile.

(1) L'adempimento dell'obbligo della istruzione deve essere dimostrato dai
fanciulli di ambo i sessi e non dalle donne di 15 anni compiuti.

(2) Vedi pagina 5.

Nome e cognome di chi ha la patria potestà sulla donna
minorenne o sul fanciullo (o di chi legalmente li rappresenta)

Fortunato Gossio

domicilio Castel Gussone

firma *F. Gossio*

Firma della donna minorenne o del fanciullo *F. Gossio*

F. Gossio

Data della consegna del libretto 19-10-1922

L'Ufficiale di Stato Civile

[Signature]



Durante il periodo transitorio (fino al 30 giugno 1912), per coloro che sono tenuti al completamento della istruzione — invece della formula usata nella pagina precedente — si usino le seguenti

Dichiarazioni di osservanza degli articoli 2, 3° e 5° capoverso del testo unico della legge e 13 e 14 del regolamento.

All'atto di ammissione (per gli ammittendi)

cancellare
secondo
il caso

All'atto della presentazione del libretto per l'annotazione di cui all'art. 13, prima parte, del regolamento (per i già occupati)

risulta dal certificato in data _____ dell'autorità scolastica del Comune di _____ che il titolare ha frequentato la scuola (1) _____ fino al _____ corso e che dovrebbe anche frequentare i corsi _____ per completare la istruzione.

L'industriale sottoscritto, il quale dichiara di occupare il fanciullo, si obbliga a rendere possibile il completamento entro il 30 giugno 1912, mediante la frequenza della scuola _____

il _____ 191__

FIRMA DELL'INDUSTRIALE

esercitante a _____
l'industria _____

(1) Diurna, serale, festica, o privata ricorosciuta.

Il _____ luglio 191 _____ Industriale _____

_____ esercente in questo Comune l'industria _____ il quale dichiara di occupare il titolare di questo libretto, ha richiesto l'annotazione di cui all'art. 13, 1° capoverso, del regolamento.

Visto il certificato dell'autorità scolastica del Comune di _____ dal quale risulta che nel decorso anno scolastico il fanciullo _____

(1) _____ ha frequentato il corso _____ della scuola _____ si dichiara (2) _____ adempiuto l'obbligo del completamento della istruzione relativamente al decorso anno _____

obbligo che continua a persistere per l'anno veniente }
tanto nei riguardi del fanciullo che dell'industriale

(oppure)

e perciò si ritira il presente libretto, ordinando l'allontanamento dal lavoro del titolare fino al conseguimento del completamento.

cancellare

secondo

il caso

IL SINDACO

(1) Se la frequenza non ebbe luogo scrivere non, e cancellare le parole il corso ... del

(2) Se l'adempimento ebbe luogo cassare lo spazio, se non ebbe luogo scrivere non.

Il _____ luglio 191 _____ Industriale _____

_____ esercente in questo Comune l'industria _____ il quale dichiara di occupare il titolare di questo libretto, ha richiesto l'annotazione di cui all'art. 13, 1° capoverso, del regolamento.

Visto il certificato dell'autorità scolastica del Comune di _____ dal quale risulta che il fanciullo _____

(1) _____ ha ultimata la frequenza della scuola _____

(1) riportando quindi il certificato di proscioglimento dall'obbligo agli effetti della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, si dichiara (2) _____ adempiuto l'obbligo di completamento dell'istruzione e perciò

esonerati il fanciullo e l'industriale da ogni ulteriore obbligo in dipendenza della annotazione in data (3) _____

(oppure)

si ritira il presente libretto e si ordina l'allontanamento del titolare dal lavoro fino ad avvenuto proscioglimento.

cancellare

secondo

il caso

IL SINDACO

(1) Se la frequenza non avvenne scrivere non.

(2) Se il completamento non avvenne scrivere non.

(3) (dichiarazione a pag. 5).

DICHIARAZIONE DI VISITA MEDICA

fatta a Si Marco Sinigaglia di anni tredecim che intende occuparsi al lavoro di contadino.

Condizioni generali (a) buone.

Costituzione scheletrica (b) regolare.

Stato di salute abituale (c) immune da malattie costituzionali.

Attitudine al lavoro (d) sufficiente.

Data della vaccinazione o rivaccinazione 1 anno fa.

Connotati personali:

statura (metri) 1,42 corporatura giusta

colorito bruno capelli castani occhi idem

naso filato bocca media denti canini

fronte piccola segni particolari ''

Data della 1ª visita 20 ottobre 1922

L'Ufficiale sanitario

Dr. Sinigaglia Stenta

a) Se buone, medie o difettose.

b) Se regolare o quali difetti presenti.

c) Se presenta affezioni costituzionali o croniche.

d) Se ha forze corrispondenti al lavoro a cui vuole applicarsi.

Data della 2ª visita _____

Attitudine al lavoro di _____ Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e) _____

L'Ufficiale sanitario o il medico delegato

Data della 3ª visita _____

Attitudine al lavoro di _____ Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e) _____

L'Ufficiale sanitario o il medico delegato

Data della 4ª visita _____

Attitudine al lavoro di _____ Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e) _____

L'Ufficiale sanitario o il medico delegato

e) L'ufficiale sanitario, o il medico delegato, ove lo creda del caso, dovrà suggerire quei cambiamenti di reparto di lavorazione che potessero tornare giovevoli alla salute della persona visitata.

Data della 5ª visita

Attitudine al lavoro di Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e)

L'Ufficiale sanitario o il medico delegato

.....

Data della 6ª visita

Attitudine al lavoro di Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e)

L'Ufficiale sanitario o il medico delegato

.....

Data della 7ª visita

Attitudine al lavoro di Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e)

L'Ufficiale sanitario o il medico delegato

.....

e) L'Ufficiale sanitario, o il medico delegato, ove lo creda del caso, dovrà suggerire quei cambiamenti di reparto di lavorazione che potessero tornare giovevoli alla salute della persona visitata.

Declarazione del gerente l'azienda in cui sono avvenuti la detta minorenza o il facinello.

1	Ammess allo stabilimento (1)	uscit dallo stabilimento (1)
	il giorno anno	il giorno anno
	in qualità di	dove lavorava in qualità di
	Oggetto dell'industria	Oggetto dell'industria
	Sede dello stabilimento	Sede dello stabilimento
	Firma del gerente	Firma del gerente
2	Ammess allo stabilimento (1)	uscit dallo stabilimento (1)
	il giorno anno	il giorno anno
	in qualità di	dove lavorava in qualità di
	Oggetto dell'industria	Oggetto dell'industria
	Sede dello stabilimento	Sede dello stabilimento
	Firma del gerente	Firma del gerente

Dichiarazione del gerente l'azienda in cui sono ammessi la donna minorenni o il fanciullo.

7	Ammessi allo stabilimento (1)	Usciti dallo stabilimento (1)
	il giorno anno	il giorno anno
	in qualità di	dove lavorava in qualità di
	Oggetto dell'industria	Oggetto dell'industria
	Sede dello stabilimento	Sede dello stabilimento
	Firma del gerente	Firma del gerente
8	Ammessi allo stabilimento (1)	Usciti dallo stabilimento (1)
	il giorno anno	il giorno anno
	in qualità di	dove lavorava in qualità di
	Oggetto dell'industria	Oggetto dell'industria
	Sede dello stabilimento	Sede dello stabilimento
	Firma del gerente	Firma del gerente

(1) Indicare il nome della Ditta esercente.

ESTRATTO DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE

(RR. DD. 10 novembre 1907, n. 818 e 31 agosto 1910, n. 665)

Art. 1.

(Art. 1 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, miniere e gallerie i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano compiuto l'età di 12 anni.

Per l'ammissione ai lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie, l'età minima dovrà essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove non esiste; ne sono escluse le donne di qualsiasi età.

Non saranno ammessi ai lavori pericolosi, troppo faticosi e insalubri, ancorchè non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo, salvo il disposto del capoverso dell'art. 4, (1) i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino a 21 anni compiuti.

Nelle solfate di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carica e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 19 giugno 1902, n. 242, art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 416 e art. 1, 2, 3 della legge 3 luglio 1910, n. 425).

Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui all'art. 15, le donne minorenni e i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti di un libretto e di un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello che sarà stabilito nel regolamento, verrà somministrato ai Comuni dal Ministero di agricoltura.

(1) (Tabella B. — Art. 20 del regolamento).

tura, industria e commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minore e del fanciullo; che sono stati vaccinati; e che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati. Per i fanciulli sino ai 15 anni compiuti il libretto deve anche indicare: che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407.

E' concesso un termine fino al 1° luglio 1912 affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d'ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, e di aver frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182 (1).

Il completamento può avvenire anche mediante la frequenza e il prosieguo di scuole serali, festive, o private riconosciute.

Fino al 30 giugno 1912 è ancora consentita l'ammissione al lavoro di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per il rilascio del libretto di lavoro, non abbiano conseguita tutta la istruzione richiesta per l'ammissione dal secondo capoverso del presente articolo.

Il regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 15 (2) provvederà a che per l'ammissione sia progressivamente dimostrato il possesso di una istruzione maggiore, in guisa da assicurare che alla scadenza del termine tutti gli ammessi abbiano potuto completare la istruzione mancante al momento dell'ammissione.

L'ufficiale sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto senza alcun compenso a carico dell'operaio.

La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico dei Comuni. Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli, saranno esenti da tassa di bollo.

Art. 5.

(Art. 5 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 4, 5, 10 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti, ed alle donne di qualsiasi età.

Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida

(1) Il numero della legge è 407 come al precedente capoverso.

(2) (Regolamento allegato).

alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile. Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Per lavoro notturno si intende quello che si compie fra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro.

.....
 Dove il lavoro sia ripartito in due mute, esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23.

L'anzidetta disposizione riguardante la durata del lavoro in caso delle due mute sarà limitata a cominciare dal 1° gennaio 1911, dalle ore 5 alle 22, secondo l'art. 2 della Convenzione di Berna del 26 settembre 1906, e coll'eccezione di cui all'art. 8, ultimo capoverso, della stessa Convenzione, quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie. (1)

Art. 6.

(Art. 6 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine ma in ogni caso dopo tre settimane almeno, quando risulti da un certificato dell'Ufficio sanitario del Comune di loro dimora abituale, che le condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il lavoro nel quale intendono occuparsi.

(1) Convenzione di Berna:

Art. 2. — Il riposo notturno contemplato con l'articolo precedente avrà una durata minima di undici ore consecutive; in queste undici ore qualunque sia la legislazione di ogni singolo Stato, dovrà essere compreso l'intervallo dalle dieci della sera alle cinque del mattino.

Art. 8. —

.....
 La presente convenzione andrà in vigore due anni dopo la chiusura del processo verbale di deposito.

Tale termine di tempo è protratto a dieci anni:

1° per le fabbriche di zucchero greggio di barbabietola;

2° per la pettinatura e filatura della lana;

3° per i lavori all'aperto degli esercizi minerari, quando tali lavori sono interrotti annualmente, per quattro mesi almeno, da cause climatiche.

Art. 7.

(Art. 7 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 6 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

I fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti non possono essere impiegati nel lavoro per più di 11 ore nelle 24 ore del giorno, e le donne, di qualsiasi età per più di 12 ore.

Nel caso delle due mute, previsto dal penultimo comma dell'articolo 5, il lavoro di ciascuna muta non supererà le ore 8 e mezzo.

La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'entrata nell'opificio, laboratorio, cantiere, galleria, cava o miniera, all'atto dell'uscita dai medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi.

Art. 8.

(Art. 8 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 7 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le 8, ma non le 8 ore; di un'ora e mezzo almeno, quando supera le 8, ma non le 11; di 2 ore quando supera le 11 ore.

Quando concorra l'assenso degli operai, il riposo di un'ora e mezzo potrà essere limitato ad un'ora, se il lavoro non supera le 11 ore; ed anche a mezz'ora nel caso delle due mute previsto dal penultimo comma dell'art. 5.

In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore.

Art. 9.

(Art. 9 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti deve essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo.

Art. 10.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Salvo le prescrizioni d'altre leggi e regolamenti, i proprietari, i gerenti, i direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età, devono adottare e fare eseguire, a norma del regolamento, tanto nei locali e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori, i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità.

Nelle fabbriche dove si impiegano donne dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operai nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'art. 8.

La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno 50 operai.

Art. 11.

(Art. 11 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento, di cui nell'art. 15, (1) e devono essere muniti del visto del sindaco, come attestazione d'autenticità, ed affissi in duogo, dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari, di cui nell'articolo seguente.

(1) (Regolamento allegato).

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

(R. D. 14 giugno 1909, n. 442 e 31 agosto 1910, n. 698)

Art. 1. — Agli effetti del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. D. 10 novembre 1907, n. 818 per fanciulli si intendono le persone, d'ambo i sessi, che non hanno superato i 15, e per donne minorenni quelle che, compiuti i 15 anni non hanno superato i 21.

Art. 3. — Le donne e i fanciulli che si trovino nei luoghi dove si compie il lavoro manuale, sono considerati, agli effetti della legge, come addetti al lavoro a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili. La giustificazione deve essere data dall'esercente dell'azienda industriale o da chi lo sostituisce nella direzione.

Art. 4. — Il libretto di lavoro sarà uniforme al modello annesso al presente regolamento, e porterà allegati gli art. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e un estratto di questo regolamento. Di esso debbono esser muniti tutti i fanciulli e tutte le donne minorenni che vengono ammessi al lavoro in una delle aziende contemplate nell'art. 2 regolamento.

Sono esonerate dal provvedersi del libretto le donne minorenni, che erano già occupate in una azienda il giorno 1° luglio 1903, e che tuttora proseguono a rimanervi occupate. Queste, nel caso che si trasferiscano ad altra azienda, debbono munirsi del libretto, in conformità a quanto prescrive l'art. 2 del testo unico della legge.

Art. 5. — I sindaci devono provvedere che i libretti siano compilati dai funzionari comunali, e che il rilascio ai titolari sia fatto solo quando tutte le indicazioni e dichiarazioni prescritte vi siano state introdotte, e la firma dell'ufficiale di stato civile e il bollo vi siano stati apposti.

Art. 6. — Le visite mediche per il rilascio del libretto di lavoro sono fatte dall'ufficiale sanitario comunale.

La visita della minorenni deve essere fatta alla presenza d'una parente o di altra donna di sua fiducia.

La dichiarazione medica deve esser corredata, con precisione, dei connotati del titolare del libretto, in guisa da impedire che il libretto possa essere rilasciato al nome di persona diversa da quella che fu assoggettata alla visita.

Il medico deve dichiarare di aver sottoposte ad una accurata visita la donna minorenni o il fanciullo indicati nel certificato e di essersi accertato che per la loro condizione di salute e per la loro costituzione fisica, sono adatti, senza documento per loro sviluppo organico, al lavoro manuale, specificando quei lavori ai quali, eventualmente, non credesse adatta la persona visitata.

Art. 7. — Del libretto del lavoro si può rilasciare duplicato dal Comune che lo rilasciò originariamente, nel caso di smarrimento o di deterioramento per prolungato uso. Nel nuovo libretto si dovrà far cenno che trattasi di duplicato.

Art. 10. — I fanciulli che sono soggetti, per quanto riguarda l'obbligo della istruzione, alla legge 8 luglio 1904, n. 407, per poter ottenere il libretto di lavoro debbono produrre il certificato di compimento o quello di frequenza delle classi elementari superiori esistenti nel Comune di loro residenza abituale, delle quali sia obbligatoria la frequenza ai sensi della legge suddetta, ancorchè le scuole del Comune non abbiano tutto il corso superiore completo a termini della legge stessa.

L'obbligo per i fanciulli residenti nelle frazioni ove esistono scuole istituite a norma dell'art. 319 comma 2° della legge 13 novembre 1859, n. 3725, rimane però limitato alla frequenza delle sole classi esistenti nelle scuole medesime, purchè sia superato l'esame di compimento.

I fanciulli che, raggiunta l'età di dodici anni, non abbiano superato l'esame di compimento e frequentate le classi superiori suddette, debbono dai Comuni essere ammessi ancora alle scuole, affinché possano uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Le norme saranno date ai Comuni dal Ministero dell'istruzione pubblica prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Art. 11. — L'incapacità intellettuale, di cui all'art. 2 del testo unico della legge, deve risultare da un certificato rilasciato o dal direttore didattico o dall'ispettore scolastico. Per il rilascio di tale certificato si deve tener conto dei risultati di tutto il periodo di frequenza della scuola.

Art. 12. — I fanciulli che ottennero il proscoglimento sotto l'impero della legge 15 luglio 1877, n. 3961, sulla istruzione obbligatoria, potranno ottenere senz'altro il libretto di lavoro.

I fanciulli, i quali abbiano assolto agli obblighi scolastici stabiliti dalla legge 19 giugno 1902, n. 242, fino a tutto l'anno scolastico 1906-1907, possono avere il libretto secondo le norme stabilite dalla legge stessa.

Art. 13. — Gli industriali che già occupano fanciulli i quali sono tenuti a completare la istruzione a norma del 3° capoverso dell'art. 2 del testo unico della legge debbono, entro un mese dall'applicazione del presente regolamento, dichiarare al Comune dove risiede l'azienda, il quale ne farà annotazione sul libretto di lavoro, come renderanno possibile il completamento della istruzione entro il 30 giugno 1913.

Entro il mese di luglio di ciascuno degli anni 1911 e 1912 quegli industriali ripresenteranno al Comune il libretto dei fanciulli che non abbiano ancora ultimata la istruzione, perchè vi venga fatta l'annotazione dell'avvenuto aumento di istruzione del titolare, e della regolare frequenza della scuola, in base ai certificati scolastici che il titolare stesso deve esibire all'industriale o al sindaco.

La misura di istruzione che i fanciulli già impiegati al lavoro devono conseguire è quella della scuola del Comune che ha rilasciato il libretto.

Nel caso in cui si constati la non continua e regolare frequenza della scuola, e per ultimo anno, nel luglio 1912, il mancato conseguimento di tutta la istruzione richiesta, purchè non ricorra la applicazione del precedente art. 11, i sindaci e i funzionari preposti alla vigilanza devono procedere all'immediato ritiro del libretto e al conseguente allontanamento dal lavoro del titolare.

Art. 14. — In applicazione del 5° capoverso dell'art. 2 del testo unico della legge, ai fanciulli non provvisti della istruzione richiesta e che non si trovino nelle condizioni previste dagli art. 11 e 12 del presente regolamento, sarà rilasciata il libretto di lavoro secondo le norme seguenti:

a) fino al 1° novembre 1910, tanto nei Comuni che hanno il corso elementare superiore, ancorchè incompleto, obbligatorio quanto in quelli che hanno il solo corso inferiore, a coloro che abbiano frequentato il corso inferiore e superato l'esame di compimento;

b) dal 1° novembre 1910, nei Comuni che hanno il 2° corso superiore ancorchè incompleto, a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e siano almeno iscritti alla 4ª classe;

c) dal 1° novembre 1911, nei comuni che hanno la 5ª e la 6ª classe obbligatoria, a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e che siano iscritti almeno alla 5ª; nei Comuni che hanno la sola 4ª classe obbligatoria a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e siano già iscritti alla 4ª.

Dal libretto di lavoro devono risultare la misura di istruzione posseduta dal titolare al momento del rilascio, le dichiarazioni dell'industriale presso il quale va ad occuparsi e le successive annotazioni, in conformità a quanto è prescritto dal precedente articolo.

Per la incosservanza delle disposizioni del presente articolo si applica l'ultimo capoverso dell'art. 13.

Art. 15. — I proprietari, i gerenti, i direttori da cui dipende l'azienda industriale, e i cottimisti che assumono alla loro indipendenza altri operai, prima di ammettere al lavoro donne minorenni o fanciulli, debbono farsi consegnare da essi il libretto di cui all'art. 4, verificare se è completo e regolare, e conservarlo per tutto il tempo in cui la donna minorenne o il fanciullo rimangono alla loro dipendenza, e registrare in esso la data di ammissione e quella di abbandono dell'azienda.

Nel libretto va annotato ogni cambiamento di mestiere della donna minorenne e del fanciullo.

Art. 16. — Qualora il titolare del libretto cessi di appartenere all'azienda gli si deve riconsegnare il libretto senza che sia lecito all'industriale di trattenere per qualsiasi motivo.

Art. 17. — Una tabella affissa, in modo che ne sia agevole la lettura all'ingresso di ciascuna azienda industriale, o nei locali di lavoro, indica l'orario del lavoro per le donne ed i fanciulli.

La stessa è specificata la durata e la ripartizione dei periodi di riposo giornaliero, coll'indicazione delle ore in cui deve avere luogo l'entrata e l'uscita.

Il sindaco deve visitare la tabella in conformità al disposto dell'articolo seguente, capoverso.

Insieme alla tabella deve essere affisso un esemplare del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e del presente regolamento.

Art. 18. — A norma dall'art. 11 del testo unico della legge, gli esercenti aziende contemplate nell'art. 2 di questo regolamento, allorché intendono munire l'azienda stessa con un regolamento interno di fabbrica, devono presentarlo al sindaco, in doppio esemplare, munito della loro firma.

Il sindaco, accertata l'identità dei due esemplari, deve apporre ad entrambi il suo visto e ne restituisce uno all'interessato per la affissione di cui all'art. 11 citato.

Art. 19. — Per l'esecuzione dell'art. 4 del testo unico della legge sono reputati lavori insalubri o pericolosi quelli che vengono eseguiti nelle industrie indicate nelle seguenti tabelle:

Tabella A.

Industrie insalubri e pericolose a cui è assolutamente vietata l'applicazione della legge sulle donne minorenni e dei fanciulli.

1. Miscelazione e raffinazione dello zolfo.
2. Fabbriche di polveri piriche, di dinamite e di altri esplosivi.
3. Fabbriche protecniche, di misce da minatori, di capsule per armi da fuoco, e stabilimenti di caricamento delle cartucce.
4. Officine per la produzione di gas illuminante.
5. Officine per la produzione di carburanti e derivati.
6. Fabbriche di acido solforico, di acido solforoso e di solfiti, di acido nitrico, di acido cloridrico.
7. Officine per la produzione di gas compressi (quali acido carbonico, ossigeno, ammoniacca).
8. Fabbriche di solfuro di carbonio.
9. Fabbriche di fosforo, di cloro, di cianuro e di ipoclorito di calcio, di altri ipocloriti e di clorure di solfo.
10. Fabbriche di cromati.
11. Fabbriche di osside di piombo e di stacca, di altri preparati di piombo e di preparati antimoniai.
12. Fabbriche di sale di soda col metodo dell'acido solforico.
13. Fabbriche di ammoniacca e di potassa.
14. Fabbriche di cianuri.
15. Fabbriche di sali di bario, di acido ossalico e di ossalati.
16. Fabbriche di colori detti di anilina.

17. Fabbriche di colori a base arsenicale e di preparati arsenicali.
18. Fabbriche di collodio e di celluloidi.
19. Fabbriche di eteri, solforico, etilico, acetico, propilico, e di essenze e di olii essenziali (quali trementina e canfora).
20. Industria del raffinamento dei metalli preziosi.
21. Industria della doratura e della argentatura.
22. Industria degli specchi con amalgama di mercurio.
23. Industria della distillazione e del raffinamento del petrolio.
24. Industria della lavorazione del piombo metallico, della fusione di caratteri, ed in genere della produzione di leghe contenenti piombo, zinco, stagno, arsenico, antimonio e mercurio.
25. Industria della preparazione del bianco di zinco.
26. Industria dell'estrazione dell'olio dalle sanse e di altri olii grassi col solfuro di carbonio.
27. Industria delle sardigne, ossia trattamento di residui animali per la loro utilizzazione innocua.
28. Officine o parti di officine ove si pratica il secretaggio.

Dato che le industrie elencate nella tabella A siano esercitate come industrie accessorie o industrie principali, insieme ad altre industrie non elencate, il divieto non si estende a queste ultime, semprechè le due industrie vengano esercitate in locali separati.

Tabella B.

Lavori insalubri o pericolosi, nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli è vietata o sottoposta a speciali cautele.

1. Miniere Esclusa l'applicazione nello scavo e nella estrazione del minerale; nella collocazione delle armature; nel maneggio degli apparecchi di estrazione, tornichetti, verricelli, ecc.; nel maneggio delle pompe e dei ventilatori nei lavori sotterranei.
2. Cave e torbiere Id. nelle operazioni suaccennate e nella lizzazione dei massi.
3. Officine di preparazione meccanica dei minerali e dei prodotti delle miniere e delle cave. Id. nella polverizzazione, nella staccatura a secco e nel movimento delle polveri.
4. Officine metallurgiche e mineralurgiche. Id. nel trattamento per via ignea dei minerali di piombo argentifero, zinco, arsenico, antimonio o mercurio. — Nel carico e nello scarico dei forni a combustione di zolfo per la liquefazione del minerale solfifero. — Nella torrefazione in caselle, in cumuli, ecc., dei solfuri, arseniuri ed antimoniuri in genere ed in specie delle metalline di rame arsenicali. —

Nel lavori di levigatura ed arrotatura, dei laminatoi, delle macchine a stampo o a impronta.

Nella zincatura, stagnatura e piombatura delle lastre metalliche e di oggetti di metallo in genere, può essere consentita l'ammissione a talune delle operazioni o fasi di lavoro.

5. Impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di elettricità. Id. nella manovra, pulizia e manutenzione dei quadri di distribuzione, nelle operazioni di manutenzione delle batterie d'accumulatori ed in genere in tutte le operazioni che si riferiscono agli inseritori e ai disgiuntori di corrente e agli apparecchi e alle linee serventi alla corrente.

Per gli stabilimenti elettrochimici in particolare, esclusa l'applicazione: a) nell'elettrolisi per via umida: dalle operazioni riferentisi alla formazione delle batterie di accumulatori; b) nell'elettrolisi per via secca: dalla polverizzazione e staccatura a secco e dai movimenti di polveri, dalla manovra e dal caricamento e dallo scaricamento dei forni elettrici.

6. Fabbriche di fiammiferi. Id. nei locali in cui si prepara la pasta fosforica e si fa l'immersione e l'essiccamento dei fiammiferi; come pure negli altri locali in diretta comunicazione coi precedenti, o dove si diffondono esalazioni fosforiche, a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione. — I fanciulli e le donne minorenni, impiegati, devono, da dichiarazione medica scritta nel libretto, risultare esenti da carie dentaria. — La visita medica deve essere ripetuta ogni anno. — L'orario di lavoro non può superare le ore 10 effettive.
7. Distillerie del catrame. Id. nei locali in cui si eseguono le distillazioni, per l'estrazione della benzina, della paraffina, degli olii minerali, ecc.
8. Manifatture del tabacco. Id. nell'apertura delle balle; nella cernita delle foglie non preventivamente inumidite; nelle fermentazioni e nelle demolizioni dei cumuli di fermentazione; nella essiccazione nei locali

- chiusi; nelle macinazioni e setacciature; nella produzione degli estratti; e nella trinciatura.
9. Fabbriche di solfato di Id. nei locali in cui si polverizza la chinino. scorza di china e si purifica il solfato di chinino.
10. Fabbriche di vetrerie, Id. nei locali in cui si polverizza la cristallerie, smalti, lastre, vetri, mousseline, conteria. materia prima; e si fanno le perle; nella soffiatura dei vetri; nella pulitura e demolizione dei forni; nella opacatura e nella incisione con acido fluoridrico o con getto di sabbia; nella arrotatura e levigatura.
- Possono i fanciulli essere ammessi nei locali in cui si soffiavano i vetri (esclusi i vetri mousseline) per esservi adibiti alla portatura dei vetri dal banco di soffiatura al forno di tempera, quando questi siano nello stesso locale, e sia sufficientemente provveduto alla ventilazione dei locali, e ad impedire la irradiazione del calore dei forni.
11. Fabbriche di caoutchouc, Id. nei locali in cui si fa la vulcanizzazione con solfuro di carbonio o con cloruro di zolfo; in quelli nei quali si preparano le soluzioni di caoutchouc negli olii essenziali, e dove tali soluzioni vengono applicate alle stoffe per renderle impermeabili.
12. Filatura e tessitura dell' Id. nei locali ove non sia assicurato il l'amiante. pronto allontanamento del pulviscolo.
13. Concarie di pelli . . . Id. nei locali della macinazione delle materie concianti; nei lavori di trattamento con la calce; nelle fosse di coclea o dove si sviluppano liberamente polveri; e in quelle operazioni di finitura delle pelli ove si fa uso di petrolio, eteri ed altri infiammabili.
14. Industria del feltro . . . Id. nella lavorazione del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali.
15. Lavorazione del cappello Id. nelle lavorazioni di posacchiatura, spazzolatura, giocattolatura e rasatura, quando non siano applicati efficaci sistemi di aspirazione del pulviscolo.
16. Fabbriche di concimi artificiali. Id. nei locali in cui si sviluppano liberamente polveri per macinazione, vapori e gas nocivi per reazioni chimiche.

17. Fabbriche di cella . . . Id. nella manipolazione e nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee.
18. Fabbriche di bottoni di Id. nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee.
19. Fabbriche di carta e Id. nella cernita e nel tritramento degli stracci e della carta usata, a meno che non sia provveduto ad una burattazione (battitura) preventiva e ad un'efficace aspirazione della polvere; e nella tintura delle carte con preparati velenosi.
20. Tipografie Id. nella pulitura dei caratteri.
21. Mulini di calce, gesso, cementi, pozzolana, amianto, talco, grafite, marino, e baritina. Id. dove si sviluppano liberamente polveri, a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione.
22. Battitura, cardatura e Id. nei locali dove sono eseguite, anche pulitura delle lane, dei cotonei, del lini, della canapa, della juta, del crine vegetale e animale, delle piume e dei peli; apritura e battitura dei cascami di seta.
23. Fabbriche di ceramiche Id. nei locali di preparazione e macinazione delle vernici (vetrine), e di macinazione a secco delle materie prime, e nei locali di applicazione delle vernici ove queste siano a base di piombo.
24. Tintorie Id. nei locali dove si fanno preparazioni di colori e di bagni velenosi.
25. Lavori nei porti . . . Id. nelle operazioni di salvaggio ed in qualsiasi altro lavoro nelle stive delle navi a vela ed a vapore; nei lavori d'imbarco e di sbarco di carboni e colli pesanti dalle calate e da galleggianti a bordo dei piroscafi e viceversa, tranne che nelle operazioni del maneggio di cesti vuoti o del riempimento dei modestini; nei lavori sulle calate; nei lavori di pitturazione delle navi.

Art. 21. Il Ministro di agricoltura, industria e commercio per concedere la variazione dei limiti di inizio e di fine dell'orario di lavoro, prevista dal 4° comma dell'art. 5 del testo unico della legge, richiede l'avviso motivato dal Consiglio provinciale sanitario e il parere del Comitato permanente del Consiglio del lavoro.

Art. 32. — Le industrie che trattano materie suscettibili di rapida alterazione e che non permettano sospensione di lavorazione, per ottenere la concessione di adibire donne al lavoro notturno, durante i periodi in cui la lavorazione non può essere interrotta, devono occupare nelle ore della notte donne di età superiore ai 15 anni compiuti, ed attuare per esse un lavoro di durata complessiva fra diurna e notturna non superiore a quella fissata dall'art. 7 del testo unico, e interrotto dai riposi prescritti dall'art. 8. Per questa concessione deve sentirsi l'avviso del Consiglio provinciale sanitario e del Comitato permanente del lavoro.

La deliberazione del Consiglio provinciale sanitario deve essere motivata.

Art. 33. — Là dove è attuato il sistema di lavoro a mute, ciascuna squadra deve mantenere il proprio turno e non può avvicinarsi coll'altra se non concorra l'assenso degli operai interessati, di età superiore ai 15 anni, da accertarsi a mezzo di votazione segreta, fatta alla presenza di un rappresentante della ditta e di un rappresentante degli operai. Per la validità dell'assenso occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli operai interessati.

Il verbale della votazione deve essere conservato dall'industriale nella sede della azienda, ed essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari incaricati della vigilanza.

La revoca dell'assenso deve esser data nella stessa forma.

La distribuzione delle donne e dei fanciulli fra le diverse squadre, e il passaggio di essi dall'una all'altra, quando non risultino da documenti dell'azienda, debbono constare da apposito registro.

Art. 34. — Per attuare la riduzione del riposo intermedio a un'ora o rispettivamente a mezz'ora, prevista dal secondo comma dell'art. 8 del testo unico della legge, deve essere richiesto ed accertato, nei modi di cui all'articolo precedente, l'assenso di tutti gli operai cui verrebbe ridotto il riposo intermedio. L'assenso deve essere dato anche da coloro che non hanno compiuto i 15 anni.

La riduzione a mezz'ora del riposo intermedio, consentita dall'art. 8 del testo unico della legge, è applicabile anche nel caso di concessione del lavoro notturno a norma del 4° comma dell'art. 5 del testo unico, quando il lavoro sia compiuto col sistema dei turni, con orario non eccedente le ore 8 e mezzo.

Art. 35. — Le tolleranze concesse all'inizio, alla ripresa e alla fine del lavoro non possono essere computate nella durata del riposo intermedio.

Non sono considerate come periodi di riposo le interruzioni di durata inferiore ai 15 minuti.

Purchè sia rispettata la prescrizione del capovero precedente, la durata complessiva del riposo intermedio può essere anche distribuita in due periodi, durante l'orario di lavoro, ad eccezione del riposo di mezz'ora nel caso del lavoro a squadre.

Art. 36. — Non si possono impiegare le donne minorenni e i fanciulli nella pulizia dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine mentre sono in moto.

Art. 37. — I funzionari incaricati della vigilanza debbono determinare se alle donne e ai fanciulli sia permesso di rimanere durante il riposo intermedio nei locali di lavoro, tenuto conto delle condizioni del lavoro e dell'ufficio.

Art. 38. — I locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori e le ritirate delle fabbriche ove sono occupati fanciulli o donne di qualsiasi età, debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza degli operai.

Le condizioni di carattere generale sono determinate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Corpi consultivi di cui all'art. 4 del testo unico della legge.

In ogni caso deve disporsi che i locali abbiano una cubatura e una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa agli operai; che sia accurata la loro manutenzione; che sieno liberi da umidità, compatibilmente alle esigenze del lavoro; che sieno forniti d'acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne, e in numero non minore di 1 ogni 40 persone.

Art. 40. — Le camere speciali di allattamento debbono soddisfare alle condizioni igieniche richieste della speciale loro destinazione.

Il tempo da concedersi alle operaie nutrici per l'allattamento, in più dei riposi prescritti dall'art. 8 del testo unico della legge, deve avere almeno la durata di un'ora per quelle che allattano i propri bambini fuori della fabbrica; ed almeno di mezz'ora per quelle che profitano delle stanze d'allattamento.

Dall'obbligo di tenere la camera di allattamento sono esclusi gli stabilimenti che non impiegano donne di età superiore ai 15 anni compiuti.

Art. 41. — L'Ufficiale sanitario deve assicurarsi con visite periodiche se le minorenni ed i fanciulli sono atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati, o se sono affetti da malattie contagiose.

La visita dev'essere ripetuta ogni volta che il fanciullo o la minorenne vengano adibiti a lavoro diverso da quello al quale furono riconosciuti idonei colla ultima dichiarazione medica.

Nel Comuni, nei quali il Prefetto lo reputi opportuno per la regolarità e speditezza del servizio, possono essere delegati alle visite di cui al comma precedente, altri medici, scelti su proposta del medico provinciale, specialmente fra i medici condotti del Comune stesso. Essi hanno, agli effetti di legge, le medesime attribuzioni affidate all'Ufficiale sanitario comunale.

Art. 42. — La visita medica ai fanciulli e alle donne minorenni è ripetuta ogni qualvolta un Ispettore governativo reputi che lo stato di salute non permetta loro di continuare nel lavoro al quale sono addetti.

I funzionari incaricati della vigilanza devono sottoporre alla visita del medico i fanciulli e le minorenni anche quando abbiano dubbi sull'attitudine fisica a sostenere il lavoro nel quale trovansi occupati, escludendo dal lavoro le minorenni o i fanciulli che dalla visita medica risultino incapaci.

Se il risultato della visita contraddica al certificato medico in forza del quale le donne minorenni o i fanciulli furono ammessi al lavoro, gli ispettori debbono riferire il fatto al medico provinciale, ed informarne, con verbale, l'autorità giudiziaria, trasmettendole i due certificati, per la eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9.

Art. 43. — Gli stessi funzionari possono anche ordinare visite generali di tutto il personale addetto a una azienda quando lo ritengano necessario per evitare il diffondersi di malattie contagiose, ordinando l'allontanamento di coloro che ne risultino affetti.

Art. 45. — Gli esercenti debbono esigere dalle operale puerpere, che intendono riprendere il lavoro, un certificato da cui risulti che è trascorso dal giorno del parto almeno il termine di un mese, prescritto dall'art. 8 del testo unico della legge. Il certificato sarà rilasciato senza alcuna spesa a carico dell'operala dall'ufficiale sanitario, o da uno dei medici condotti, od anche, con l'autenticazione del sindaco, da una delle levatrici condotte del Comune.

Nel caso preveduti nella seconda parte del predetto art. 8 del testo unico della legge, l'ufficiale sanitario comunale deve eseguire la visita medica e rilasciare il relativo certificato, senza alcuna spesa a carico dell'operala.

Art. 46. — I funzionari ai quali è affidata la sorveglianza per l'esecuzione della legge, ad eccezione di quelli di polizia giudiziaria, nel presentarsi nelle aziende che intendono visitare, debbono provare la loro identità mostrando la carta di riconoscimento rilasciata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Essi hanno facoltà di visitare qualsiasi luogo in cui ritengano e sappiano che si compia lavoro industriale, per accertare se eventualmente ricada sotto l'obbligo dell'osservanza della legge.

Art. 47. — I funzionari predetti hanno inoltre facoltà:

- di visitare tutti i locali delle aziende industriali;
- di interrogare i proprietari, i gerenti, i direttori, gli imprenditori, i cottimisti, i capi-officina, gli operai, sia adulti sia fanciulli, ed ogni altra persona presente nei luoghi sopradetti;
- di esaminare i registri, i libretti di lavoro, le tabelle, e gli altri documenti prescritti dal presente regolamento, nonché i regolamenti interni di fabbrica ove esistano.

MINISTERO
DI
AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

UFFICIO DEL LAVORO

Libretto d'ammissione al lavoro

per Di Marco Bambina
di Raffaele

Il presente libretto deve essere rilasciato gratuitamente
all'operato dal Sindaco del Comune (Art. 2 del testo unico
della Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli).

MODULO A.

Testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli

(Legge 19 giugno 1902, n. 242; legge 7 luglio 1907, n. 416; legge 3 luglio 1910, n. 425 e RR. DD. 10 novembre 1907, n. 818 e 31 agosto 1910, n. 665).



Libretto di ammissione al lavoro

rilasciato a Di Marco Bambino
 figlio di Raffaele e Fortunato Governo
 nato in Castel Giustiano il 25 dicembre 1907
 domiciliato in Castel Giustiano

Il fanciullo ^{non} (1) ha adempiuto _____ negli
 anni _____ all'obbligo della frequenza di tutti i corsi ob-
 bligatori della scuola del Comune di Purche Emorante con
lavoro del paese h. _____
 sua residenza, come risulta da certificato dell'autorità scolastica
 del detto Comune in data (2) _____

Inscritt. nel registro comunale delle donne minorenni e dei
 fanciulli il 16 ottobre 1922

NB. — Se la donna o il fanciullo non sono nati nel Comune in cui doman-
 dano di ottenere il libretto, devono presentare l'atto di nascita, da cui soltanto
 verrà desunta la dichiarazione di stato civile.

(1) L'adempimento dell'obbligo della istruzione deve essere dimostrato dai
 fanciulli di ambo i sessi e non dalle donne di 15 anni compiuti.

(2) Vedi pagina 5.

Nome e cognome di chi ha la patria potestà sulla donna
minorenne o sul fanciullo (o di chi legalmente li rappresenta)

Fortunato Gasimov

domicilio Castel Gubiano

firma *e. M. Gasimov*

Firma della donna minorenne o del fanciullo *e. M. Gasimov*

Gasimov

Data della consegna del libretto 19-10-1922

L'Ufficiale di Stato Civile

Gasimov



Durante il periodo transitorio (fino al 30 giugno 1912), per coloro che sono tenuti al completamento della istruzione — invece della formula usata nella pagina precedente — si usino le seguenti

Dichiarazioni di osservanza degli articoli 2, 3° e 5° capeverse del testo unico della legge e 13 e 14 del regolamento.

All'atto di ammissione (per gli ammittendi)

All'atto della presentazione del libretto per l'annotazione di cui all'art. 13, prima parte, del regolamento (per i già occupati)

cancellare
secondo
il caso

risulta dal certificato in data _____

dell'autorità scolastica del Comune di _____

che il titolare ha frequentato la scuola (1) _____

fino al _____ corso, e che dovrebbe anche frequentare i corsi _____ per completare la istruzione.

L'industriale sottoscritto, il quale dichiara di occupare il fanciullo, si obbliga a rendere possibile il completamento entro il 30 giugno 1912, mediante la frequenza della scuola _____

_____ il _____ 191__.

FIRMA DELL'INDUSTRIALE

_____ esercente a _____

_____ l'industria _____

(1) Diurna, serale, festiva, o privata riconosciuta.

DICHIARAZIONE DI VISITA MEDICA

fatta a S. Marco Brambino di anni quattordici che intende occuparsi al lavoro di contadino

Condizioni generali (a) buone

Costituzione scheletrica (b) regolare

Stato di salute abituale (c) immune da affezioni costituzionali

Attitudine al lavoro (d) corrispondente

Data delle vaccinazioni o rivaccinazioni L'anno d'età

Connotati personali:

statura (metri) 1,50, corporatura giusta,

colorito rosco-bruno, capelli castani, occhi idem

naso filato, bocca stretta, denti sanii

fronte bassa segni particolari franca il percuttore molare destra inferiore

Data della 1^a visita 20 Ottobre 1922

L'Ufficiale sanitario

S. Francesco Stenta

a) Se buone, medieci e diftose.

b) Se regolare o quali difetti presenti.

c) Se presenta affezioni costituzionali o croniche.

d) Se ha forze corrispondenti al lavoro a cui vuole applicarsi.

Data della 2^a visita _____

Attitudine al lavoro di _____ Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e) _____

L'Ufficiale sanitario o il medico delegato

Data della 3^a visita _____

Attitudine al lavoro di _____ Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e) _____

L'Ufficiale sanitario o il medico delegato

Data della 4^a visita _____

Attitudine al lavoro di _____ Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e) _____

L'Ufficiale sanitario o il medico delegato

e) L'Ufficiale sanitario, o il medico delegato, ove lo creda del caso, dovrà suggerire quei cambiamenti di reparto di lavorazione che potessero tornare giovevoli alla salute della persona visitata.

Data della 5ª visita

Attitudine al lavoro di Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e)

L'Ufficiale sanitario o il medico delegato

Data della 6ª visita

Attitudine al lavoro di Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e)

L'Ufficiale sanitario o il medico delegato

Data della 7ª visita

Attitudine al lavoro di Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e)

L'Ufficiale sanitario o il medico delegato

e) L'Ufficiale sanitario, o il medico delegato, ove lo creda del caso, dovrà suggerire quei cambiamenti di reparto di lavorazione che potessero tornare giovolevoli alla salute della persona visitata.

Dichiarazione del gerente l'azienda in cui sono ammessi la donna minerenne o il fanciullo.

1	Ammessi allo stabilimento (1)	il giorno anno	Usciti dallo stabilimento (1)	il giorno anno
	in qualità di	dove lavorava in qualità di	Oggetto dell'industria	dove lavorava in qualità di
	Oggetto dell'industria	Sede dello stabilimento	Sede dello stabilimento	Oggetto dell'industria
	Sede dello stabilimento	Firma del gerente	Firma del gerente	Sede dello stabilimento
2	Ammessi allo stabilimento (1)	il giorno anno	Usciti dallo stabilimento (1)	il giorno anno
	in qualità di	dove lavorava in qualità di	Oggetto dell'industria	dove lavorava in qualità di
	Oggetto dell'industria	Sede dello stabilimento	Sede dello stabilimento	Oggetto dell'industria
	Sede dello stabilimento	Firma del gerente	Firma del gerente	Sede dello stabilimento

(1) Indicare il nome della Ditta esercente.

Dichiarazione del gerente l'azienda in cui sono ammessi la donna minorenni o il fanciulle.

7	Ammessi allo stabilimento (1)	Usciti dallo stabilimento (1)
	il giorno anno	il giorno anno
	in qualità di	dove lavorava in qualità di
	Oggetto dell'industria	Oggetto dell'industria
	Sede dello stabilimento	Sede dello stabilimento
	Firma del gerente	Firma del gerente
8	Ammessi allo stabilimento (1)	Usciti dallo stabilimento (1)
	il giorno anno	il giorno anno
	in qualità di	dove lavorava in qualità di
	Oggetto dell'industria	Oggetto dell'industria
	Sede dello stabilimento	Sede dello stabilimento
	Firma del gerente	Firma del gerente

(1) Indicare il nome della Ditta esercente.

ESTRATTO DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE

(R. D. 10 novembre 1907, n. 818 e 31 agosto 1910, n. 665)

Art. 1.

(Art. 1 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, miniere e gallerie i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano compiuto l'età di 12 anni.

Per l'ammissione ai lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie, l'età minima dovrà essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove non esiste; ne sono escluse le donne di qualsiasi età.

Non saranno ammessi ai lavori pericolosi, troppo faticosi e insalubri, ancorchè non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo, salvo il disposto del capoverso dell'art. 4, (1) i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino a 21 anni compiuti.

Nelle solfate di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carica e scariche dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 19 giugno 1903, n. 242, art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 416 e art. 1, 2, 3 della legge 3 luglio 1910, n. 425).

Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui all'art. 15, le donne minorenni e i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti di un libretto e di un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello che sarà stabilito nel regolamento, verrà somministrato ai Comuni dal Ministero di agricoltura.

(1) (Tabella B. — Art. 20 del regolamento).

tura, industria e commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minore e del fanciullo; che sono stati vaccinati; e che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati. Per i fanciulli sino ai 15 anni compiuti il libretto deve anche indicare: che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407.

E' concesso un termine fino al 1° luglio 1912 affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d'ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, e di aver frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182 (1).

Il completamento può avvenire anche mediante la frequenza e il prosieguo da scuole serali, festive, o private riconosciute. Fino al 30 giugno 1912 è ancora consentita l'ammissione al lavoro di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per il rilascio del libretto di lavoro, non abbiano conseguita tutta la istruzione richiesta per l'ammissione dal secondo capoverso del presente articolo.

Il regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 15 (2) provvederà a che per l'ammissione sia progressivamente dimostrato il possesso di una istruzione maggiore, in guisa da assicurare che alla scadenza del termine tutti gli ammessi abbiano potuto completare la istruzione mancante al momento dell'ammissione.

L'ufficiale sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto senza alcun compenso a carico dell'operaio.

La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico dei Comuni. Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli, saranno esenti da tassa di bollo.

Art. 5.

(Art. 5 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 4, 5, 10 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti, ed alle donne di qualsiasi età.

Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida

(1) Il numero della legge è 407 come al precedente capoverso.

(2) (Regolamento allegato).

alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile. Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Per lavoro notturno si intende quello che si compie fra le ore 20 e le 5 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro.

Dove il lavoro sia ripartito in due mute, esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23.

L'anzidetta disposizione riguardante la durata del lavoro in caso delle due mute sarà limitata a cominciare dal 1° gennaio 1911, dalle ore 5 alle 22, secondo l'art. 2 della Convenzione di Berna del 26 settembre 1906, e coll'eccezione di cui all'art. 8, ultimo capoverso, della stessa Convenzione, quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie. (1)

Art. 6.

(Art. 6 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorse un mese da quello del parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine ma in ogni caso dopo tre settimane almeno, quando risulti da un certificato dell'Ufficio sanitario del Comune di loro dimora abituale, che le condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il lavoro nel quale intendono occuparsi.

(1) Convenzione di Berna:

Art. 2. — Il riposo notturno contemplato con l'articolo precedente avrà una durata minima di undici ore consecutive; in queste undici ore qualunque sia la legislazione di ogni singolo Stato, dovrà essere compreso l'intervallo dalle dieci della sera alle cinque del mattino.

Art. 8. —

La presente convenzione andrà in vigore due anni dopo la chiusura del processo verbale di deposito.

Tale termine di tempo è protratto a dieci anni:

1° per le fabbriche di zucchero greggio di barbabietola;

2° per la pettinatura e filatura della lana;

3° per i lavori all'aperto degli esercizi minerari, quando tali lavori sono interrotti annualmente, per quattro mesi almeno, da cause climatiche.

Art. 7.

(Art. 7 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 6 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

I fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti non possono essere impiegati nel lavoro per più di 11 ore nelle 24 ore del giorno, e le donne, di qualsiasi età per più di 12 ore.

Nel caso delle due mute, previsto dal penultimo comma dell'articolo 5, il lavoro di ciascuna muta non supererà le ore 8 e mezzo.

La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'entrata nell'opificio, laboratorio, cantiere, galleria, cava o miniera, all'atto dell'uscita dal medesimo, esclusi solamente i riposi intermedi.

Art. 8.

(Art. 8 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 7 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le 6, ma non le 8 ore; di un'ora e mezzo almeno, quando supera le 8, ma non le 11; di 2 ore quando supera le 11 ore.

Quando concerne l'assenso degli operai, il riposo di un'ora e mezzo potrà essere limitato ad un'ora, se il lavoro non supera le 11 ore; ed anche a mezz'ora nel caso delle due mute previste dal penultimo comma dell'art. 5.

In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore.

Art. 9.

(Art. 9 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti deve essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo.

Art. 10.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Salvo le prescrizioni d'altre leggi e regolamenti, i proprietari, i gerenti, i direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età, devono adottare e fare eseguire, a norma del regolamento, tanto nei locali e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori, i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità.

Nelle fabbriche dove si impiegano donne dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'art. 8.

La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno 50 operaie.

Art. 11.

(Art. 11 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento, di cui nell'art. 15, (1) e devono essere muniti del visto del sindaco, come attestazione d'autenticità, ed affissi in duogo, dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari, di cui nell'articolo seguente.

(1) (Regolamento allegato).

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

(RR. DD. 14 giugno 1909, n. 442 e 31 agosto 1910, n. 698)

Art. 1. — Agli effetti del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. D. 10 novembre 1907, n. 818 per fanciulli si intendono le persone, d'ambo i sessi, che non hanno superato i 15, e per donne minorenni quelle che, compiuti i 15 anni non hanno superate i 21.

Art. 2. — Le donne e i fanciulli che si trovino nei luoghi dove si compie il lavoro manuale, sono considerati, agli effetti della legge, come addetti al lavoro a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili. La giustificazione deve essere data dall'esercente dell'azienda industriale o da chi lo sostituisce nella direzione.

Art. 4. — Il libretto di lavoro sarà uniforme al modello annesso al presente regolamento, e porterà allegati gli art. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e un estratto di questo regolamento. Di esso debbono esser muniti tutti i fanciulli e tutte le donne minorenni che vengono ammessi al lavoro in una delle aziende contemplate nell'art. 2 regolamento.

Sono esonerate dal provvedersi del libretto le donne minorenni, che erano già occupate in una azienda il giorno 1° luglio 1908, e che tuttora proseguono a rimanervi occupate. Queste, nel caso che si trasferiscano ad altra azienda, debbono munirsi del libretto, in conformità a quanto prescrive l'art. 2 del testo unico della legge.

Art. 5. — I sindaci devono provvedere che i libretti siano compilati dai funzionari comunali, e che il rilascio ai titolari sia fatto solo quando tutte le indicazioni e dichiarazioni prescritte vi siano state introdotte, e la firma dell'ufficiale di stato civile e il bollo vi siano stati apposti.

Art. 6. — Le visite mediche per il rilascio del libretto di lavoro sono fatte dall'ufficiale sanitario comunale.

La visita della minorenni deve essere fatta alla presenza d'una parente e di altra donna di sua fiducia.

La dichiarazione medica deve essere corredata, con precisione, dei connotati del titolare del libretto, in guisa da impedire che il libretto possa essere rilasciato al nome di persona diversa da quella che fu assoggettata alla visita.

Il medico deve dichiarare di avere sottoposto ad una accurata visita la donna minorenni o il fanciullo indicati nel certificato e di essersi accertato che per la loro condizione di salute e per la loro costituzione fisica, sono adatti, senza documento per loro sviluppo organico, al lavoro manuale, specificando quei lavori ai quali, eventualmente, non credesse adatta la persona visitata.

Art. 7. — Del libretto del lavoro si può rilasciare duplicato dal Comune che lo rilasciò originariamente, nel caso di smarrimento o di deterioramento per prolungato uso. Nel nuovo libretto si dovrà far cenno che trattasi di duplicato.

Art. 10. — I fanciulli che sono soggetti, per quanto riguarda l'obbligo della istruzione, alla legge 8 luglio 1904, n. 407, per poter ottenere il libretto di lavoro debbono produrre il certificato di compimento o quello di frequenza delle classi elementari superiori esistenti nel Comune di loro residenza abituale, delle quali sia obbligatoria la frequenza ai sensi della legge suddetta, ancorchè le scuole del Comune non abbiano tutto il corso superiore completo a termini della legge stessa.

L'obbligo per i fanciulli residenti nelle frazioni ove esistono scuole istituite a norma dell'art. 319 comma 2° della legge 13 novembre 1859, n. 3725, rimane però limitato alla frequenza delle sole classi esistenti nelle scuole medesime, purchè sia superato l'esame di compimento.

I fanciulli che, raggiunta l'età di dodici anni, non abbiano superato l'esame di compimento e frequentate le classi superiori suddette, debbono dai Comuni essere ammessi ancora alle scuole, affinché possano uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Le norme saranno date ai Comuni dal Ministero dell'istruzione pubblica prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Art. 11. — L'incapacità intellettuale, di cui all'art. 2 del testo unico della legge, deve risultare da un certificato rilasciato o dal direttore didattico o dall'ispettore scolastico. Per il rilascio di tale certificato si deve tener conto dei risultati di tutto il periodo di frequenza della scuola.

Art. 12. — I fanciulli che ottennero il proscioglimento sotto l'impero della legge 15 luglio 1877, n. 3961, sulla istruzione obbligatoria, potranno ottenere senz'altro il libretto di lavoro.

I fanciulli, i quali abbiano assolto agli obblighi scolastici stabiliti dalla legge 19 giugno 1902, n. 242, fino a tutto l'anno scolastico 1906-07, possono avere il libretto secondo le norme stabilite dalla legge stessa.

Art. 13. — Gli industriali che già occupano fanciulli i quali sono tenuti a completare la istruzione a norma del 3° capoverso dell'art. 2 del testo unico della legge debbono, entro un mese dall'applicazione del presente regolamento, dichiarare al Comune dove risiede l'azienda, il quale ne farà annotazione sul libretto di lavoro, come renderanno possibile il completamento della istruzione entro il 30 giugno 1912.

Entro il mese di luglio di ciascuno degli anni 1911 e 1912 quegli industriali ripresenteranno al Comune il libretto dei fanciulli che non abbiano ancora ultimata la istruzione, perchè vi venga fatta l'annotazione dell'avvenuto aumento di istruzione del titolare, e della regolare frequenza della scuola, in base ai certificati scolastici che il titolare stesso deve esibire all'industriale o al sindaco.

La misura di istruzione che i fanciulli già impiegati al lavoro devono conseguire è quella della scuola del Comune che ha rilasciato il libretto.

Nel caso in cui si constati la non continua e regolare frequenza della scuola, e per ultimo anno, nel luglio 1912, il mancato conseguimento di tutta la istruzione richiesta, purchè non ricorra la applicazione del precedente art. 11, i sindaci e i funzionari preposti alla vigilanza devono procedere all'immediato ritiro del libretto e al conseguente allontanamento dal lavoro del titolare.

Art. 14. — In applicazione del 5° capoverso dell'art. 2 del testo unico della legge, ai fanciulli non provvisti della istruzione richiesta e che non si trovino nelle condizioni previste dagli art. 11 e 12 del presente regolamento, sarà rilasciato il libretto di lavoro secondo le norme seguenti:

a) fine al 1° novembre 1910, tanto nei Comuni che hanno il corso elementare superiore, ancorchè incompleto, obbligatorio quanto in quelli che hanno il solo corso inferiore, a coloro che abbiano frequentato il corso inferiore e superato l'esame di compimento;

b) dal 1° novembre 1910, nei Comuni che hanno il corso superiore ancorchè incompleto, a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e siano almeno iscritti alla 4° classe;

c) dal 1° novembre 1911, nei comuni che hanno la 5° e la 6° classe obbligatoria, a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e che siano iscritti almeno alla 5°; nei Comuni che hanno la sola 4° classe obbligatoria a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e siano già iscritti alla 4°.

Dal libretto di lavoro devono risultare la misura di istruzione posseduta dal titolare al momento del rilascio, le dichiarazioni dell'industriale presso il quale va ad occuparsi e le successive annotazioni, in conformità a quanto è prescritto dal precedente articolo.

Per la inosservanza delle disposizioni del presente articolo si applica l'ultimo capoverso dell'art. 13.

Art. 15. — I proprietari, i gerenti, i direttori da cui dipende la azienda industriale, e i cottimisti che assumono alla loro indipendenza altri operai, prima di ammettere al lavoro donne minorenni o fanciulli, debbono farsi consegnare da essi il libretto di cui all'art. 4, verificare se è completo e regolare, e conservarlo per tutto il tempo in cui la donna minorenne o il fanciullo rimangono alla loro dipendenza, e registrare in esso la data di ammissione e quella di abbandono dell'azienda.

Nel libretto va annotato ogni cambiamento di mestiere della donna minorenne e del fanciullo.

Art. 16. — Qualora il titolare del libretto cessi di appartenere all'azienda gli si deve riconsegnare il libretto senza che sia lecito all'industriale di trattenerlo per qualsiasi motivo.

Art. 17. — Una tabella affissa, in modo che ne sia agevole la lettura all'ingresso di ciascuna azienda industriale, o nei locali di lavoro, indica l'orario del lavoro per le donne ed i fanciulli.

In essa è specificata la durata e la ripartizione dei periodi di riposo giornaliero, coll'indicazione delle ore in cui deve avere luogo l'entrata e l'uscita.

Il sindaco deve visitare la tabella in conformità al disposto dell'articolo seguente, capoverso.

Insieme alla tabella deve essere affisso un esemplare del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e del presente regolamento.

Art. 18. — A norma dall'art. 11 del testo unico della legge, gli esercenti aziende contemplate nell'art. 2 di questo regolamento, allorchè intendono munire l'azienda stessa di un regolamento interno di fabbrica, devono presentarlo al sindaco, in doppio esemplare, munito della loro firma.

Il sindaco, accertata l'identità dei due esemplari, deve apporre ad entrambi il suo visto e ne restituisce uno all'interessato per la affissione di cui all'art. 11 citato.

Art. 19. — Per l'esecuzione dell'art. 4 del testo unico della legge sono reputati lavori insalubri o pericolosi quelli che vengono eseguiti nelle industrie indicate nelle seguenti tabelle:

Tabella A.

Industrie insalubri e pericolose a cui è assolutamente vietata l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli.

1. Macchinazione e raffinazione dello zolfo.
2. Fabbriche di polveri piriche, di dinamite e di altri esplosivi.
3. Fabbriche pirotecniche, di micce da minatori, di capsule per armi da fuoco, e stabilimenti di caricamento delle cartucce.
4. Officine per la produzione di gas illuminante.
5. Officine per la produzione di carburi e derivati.
6. Fabbriche di acido solforico, di acido solforoso e di solfiti, di acido nitrico, di acido cloridrico.
7. Officine per la produzione di gas compressi (quali acido carbonico, ossigeno, ammoniac).
8. Fabbriche di solfuro di carbonio.
9. Fabbriche di fosforo, di cloro, di cloruro e di ipocloriti di calcio, di altri ipocloriti e di cloruro di solfo.
10. Fabbriche di cromati.
11. Fabbriche di ossido di piombo e di biacca, di altri preparati di piombo e di preparati antimoniati.
12. Fabbriche di sale di soda col metodo dell'acido solforico.
13. Fabbriche di ammoniaca e di potassa.
14. Fabbriche di cianuri.
15. Fabbriche di sali di bario, di acido ossalico e di ossalati.
16. Fabbriche di colori detti di anilina.

17. Fabbriche di colori a base arsenicale e di preparati arsenicali
18. Fabbriche di collodio e di celluloidi.
19. Fabbriche di eteri, solforico, etilico, acetico, propilico, e di essenze e di olii essenziali (quali trementina e canfora).
20. Industria del raffinamento dei metalli preziosi.
21. Industria della doratura e della argentatura.
22. Industria degli specchi con amalgama di mercurio.
23. Industria della distillazione e del raffinamento del petrolio.
24. Industria della lavorazione del piombo metallico, della fusione di caratteri, ed in genere della produzione di leghe contenenti piombo, zinco, stagno, arsenico, antimonio e mercurio.
25. Industria della preparazione del bianco di zinco.
26. Industria dell'estrazione dell'olio dalle sanse e di altri olii grassi col solfuro di carbonio.
27. Industria delle sardigne, ossia trattamento di residui animali per la loro utilizzazione innocua.
28. Officine o parti di officine ove si pratica il secretaggio.

Dato che le industrie elencate nella tabella A siano esercitate come industrie accessorie o industrie principali, insieme ad altre industrie non elencate, il divieto non si estende a queste ultime, semprechè le due industrie vengano esercitate in locali separati.

Tabella B.

Lavori insalubri o pericolosi, nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli è vietata o sottoposta a speciali cautele.

- | | |
|---|---|
| 1. Miniere | Esclusa l'applicazione nello scavo e nella estirpazione del minerale; nella collocazione delle armature; nel maneggio degli apparecchi di estrazione, tornichetti, verricelli, ecc.; nel maneggio delle pompe e dei ventilatori nei lavori sotterranei. |
| 2. Cave e torbiere | Id. nelle operazioni suaccennate e nella lizzatura dei massi. |
| 3. Officine di preparazione meccanica dei minerali e dei prodotti delle miniere e delle cave. | Id. nella polverizzazione, nella staccatura a secco e nel movimento delle polveri. |
| 4. Officine metallurgiche e mineralurgiche. | Id. nel trattamento per via ignea dei minerali di piombo argentifero, zinco, arsenico, antimonio o mercurio. — Nel carico e nello scarico dei forni a combustione di zolfo per la liquefazione del minerale solifero. — Nella torrefazione in caselle, in cumuli, ecc., dei solfuri, arseniuri ed antimonuri in genere ed in specie delle metalline di rame arsenicali. — |

Nel lavori di levigatura ed arrotondatura, dei laminatoi, delle macchine a stampo o a impronta.

Nella zincatura, stagnatura e plomatura delle lastre metalliche e di oggetti di metallo in genere, può essere consentita l'ammissione a talune delle operazioni o fasi di lavoro.

5. Impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di elettricità. Id. nella manovra, pulizia e manutenzione dei quadri di distribuzione, nelle operazioni di manutenzione delle batterie d'accumulatori ed in genere in tutte le operazioni che si riferiscono agli inseritori e ai disgiuntori di corrente e agli apparecchi e alle linee serventi alla corrente.

Per gli stabilimenti elettrochimici in particolare, esclusa l'applicazione: a) nell'elettrolisi per via umida: dalle operazioni riferentisi alla formazione delle batterie di accumulatori; b) nell'elettrolisi per via secca: dalla polverizzazione e staccatura a secco e dai movimenti di polveri, dalla manovra e dal caricamento e dallo scaricamento dei forni elettrici.

6. Fabbriche di fiammiferi. Id. nei locali in cui si prepara la pasta fosforica e si fa l'immersione e l'essiccamento dei fiammiferi; come pure negli altri locali in diretta comunicazione coi precedenti, o dove si diffondono esalazioni fosforiche, a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione. — I fanciulli e le donne minorenni, implegati, devono, da dichiarazione medica scritta nel libretto, risultare esenti da carie dentaria. — La visita medica deve essere ripetuta ogni anno. — L'orario di lavoro non può superare le ore 10 effettive.

7. Distillerie del catrame Id. nei locali in cui si eseguono le distillazioni, per l'estrazione della benzina, della paraffina, degli olii minerali, ecc.

8. Manifatture dei tabacchi. Id. nell'apertura delle balle; nella cernita delle foglie non preventivamente inumidite; nelle fermentazioni e nelle demolizioni dei cumuli di fermentazione; nella essiccazione nei locali

- chiusi; nelle macinazioni e setacciature; nella produzione degli estratti; e nella trinciatura.
9. Fabbriche di solfato di chinino. Id. nei locali in cui si polverizza la scorza di china e si purifica il solfato di chinino.
10. Fabbriche di vetrerie, cristallerie, smalti, lastre, vetri, mousseline, conterie. Id. nei locali in cui si polverizza la materia prima; e si fanno le perle; nella soffiatura dei vetri; nella pulitura e demolizione dei forni; nella opacatura e nella incisione con acido fluoridrico o con getto di sabbia; nella arrotatura e levigatura.
Possono i fanciulli essere ammessi nei locali in cui si soffiavano i vetri (esclusi i vetri mousseline) per esservi adibiti alla portatura dei vetri dal banco di soffiatura al forno di tempera, quando questi siano nello stesso locale, e sia sufficientemente provveduto alla ventilazione dei locali, e ad impedire la irradiazione del calore dei forni.
11. Fabbriche di caoutchouc, gutta-perca ed ebanite. Id. nei locali in cui si fa la vulcanizzazione con solfuro di carbonio o con cloruro di zolfo; in quelli nei quali si preparano le soluzioni di caoutchouc negli oli essenziali, e dove tali soluzioni vengono applicate alle stoffe per renderle impermeabili.
12. Filatura e tessitura dell'amianto. Id. nei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo.
13. Concerie di pelli . . . Id. nei locali della macinazione delle materie concianti; nei lavori di trattamento con la calce; nelle fosse di concia o dove si sviluppano liberamente polveri; e in quelle operazioni di raffinatura delle pelli ove si fa uso di petrolio, eteri ed altri infiammabili.
14. Industria del feltro . . . Id. nella lavorazione del feltro ottenute mediante secretaggio con preparati mercuriali.
15. Lavorazione del cappello Id. nelle lavorazioni di pomiciatura, spazzolatura, piottatura e rasatura, quando non siano applicati efficaci sistemi di aspirazione del pulviscolo.
16. Fabbriche di concimi artificiali. Id. nei locali in cui si sviluppano liberamente polveri per macinazione, vapori e gas nocivi per reazioni chimiche.

17. Fabbriche di colla . . . Id. nella manipolazione e nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee.
18. Fabbriche di bottoni di osso. Id. nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee.
19. Fabbriche di carta e magazzini di cernita. Id. nella cernita e nel trituramento degli stracci e della carta usata, a meno che non sia provveduto ad una battitura (battitura) preventiva e ad un'efficace aspirazione della polvere; e nella tintura delle carte con preparati velenosi.
20. Tipografie Id. nella pulitura dei caratteri.
21. Mulini di calce, gesso, cementi, pozzolana, amianto, talco, grafite, marmo, e baritina. Id. dove si sviluppano liberamente polveri, a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione.
22. Battitura, cardatura e pulitura delle lane, del cotone, del lino, della canapa, della juta, del crine vegetale e animale, delle piume e dei peli; apritura e battitura dei cascami di seta. Id. nei locali dove sono eseguite, anche se i fanciulli e le donne minorenni sono addetti al servizio di altre macchine, o ad altri lavori, quando non si sia provveduto all'efficace allontanamento delle polveri.
23. Fabbriche di ceramiche Id. nei locali di preparazione e macinazione delle vernici (vetrine), e di macinazione a secco delle materie prime, e nei locali di applicazione delle vernici ove queste siano a base di piombo.
24. Tintorie Id. nei locali dove si fanno preparazioni di colori e di bagni velenosi.
25. Lavori nei porti . . . Id. nelle operazioni di stivaggio ed in qualsiasi altro lavoro nelle stive delle navi a vela ed a vapore; nei lavori d'imbarco e di sbarco di carboni e colli pesanti dalle calate e da galleggianti a bordo dei piroscafi e viceversa, tranne che nelle operazioni del maneggio di costi vuoti o del riempimento dei medesimi; nei lavori sulle calate; nei lavori di pitturazione delle navi.

Art. 21. Il Ministro di agricoltura, industria e commercio per concedere la variazione dei limiti di inizio e di fine dell'orario di lavoro, prevista dal 4° comma dell'art. 5 del testo unico della legge, richiede l'avviso motivato dal Consiglio provinciale sanitario e il parere del Comitato permanente del Consiglio del lavoro.

Art. 22. — Le industrie che trattano materie suscettibili di rapida alterazione e che non permettono sospensione di lavorazione, per ottenere la concessione di adibire donne al lavoro notturno, durante i periodi in cui la lavorazione non può essere interrotta, devono occupare nelle ore della notte donne di età superiore ai 15 anni compiuti, ed attuare per esse un lavoro di durata complessiva fra diurna e notturna non superiore a quella fissata dall'art. 7 del testo unico, interrotto dai riposi prescritti dall'art. 8. Per questa concessione deve sentirsi l'avviso del Consiglio provinciale sanitario e del Comitato permanente del lavoro.

La deliberazione del Consiglio provinciale sanitario deve essere motivata.

Art. 23. — Là dove è attuato il sistema di lavoro a mute, ciascuna squadra deve mantenere il proprio turno e non può avvicinarsi coll'altra se non concorra l'assenso degli operai interessati, di età superiore ai 15 anni, da accertarsi a mezzo di votazione segreta, fatta alla presenza di un rappresentante della ditta e di un rappresentante degli operai. Per la validità dell'assenso occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli operai interessati.

Il verbale della votazione deve essere conservato dall'industriale nella sede della azienda, ed essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari incaricati della vigilanza.

La revoca dell'assenso deve esser data nella stessa forma.

La distribuzione delle donne e dei fanciulli fra le diverse squadre, e il passaggio di essi dall'una all'altra, quando non risultino da documenti dell'azienda, debbono constare da apposito registro.

Art. 24. — Per attuare la riduzione del riposo intermedio a un'ora o rispettivamente a mezz'ora, prevista dal secondo comma dell'art. del testo unico della legge, deve essere richiesto ed accertato, nei modi di cui all'articolo precedente, l'assenso di tutti gli operai cui verrebbe ridotto il riposo intermedio. L'assenso deve essere dato anche da coloro che non hanno compiuto i 15 anni.

La riduzione a mezz'ora del riposo intermedio, consentita dall'art. 8 del testo unico della legge, è applicabile anche nel caso di concessione del lavoro notturno a norma del 4° comma dell'art. 5 del testo unico, quando il lavoro sia compiuto col sistema dei turni, con orario non eccedente le ore 8 e mezzo.

Art. 25. — Le tolleranze concesse all'inizio, alla ripresa e alla fine del lavoro non possono essere computate nella durata del riposo intermedio.

Non sono considerate come periodi di riposo le interruzioni di durata inferiore ai 15 minuti.

Purché sia rispettata la prescrizione del capoverso precedente, la durata complessiva del riposo intermedio può essere anche distribuita in due periodi, durante l'orario di lavoro, ad eccezione del riposo di mezz'ora nel caso del lavoro a squadre.

Art. 26. — Non si possono impiegare le donne minorenni e i fanciulli nella pulizia dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine mentre sono in moto.

Art. 27. — I funzionari incaricati della vigilanza debbono determinare se alle donne e ai fanciulli sia permesso di rimanere durante il riposo intermedio nei locali di lavoro, tenuto conto delle condizioni del lavoro e dell'ufficio.

Art. 28. — I locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori e le ritirate delle fabbriche ove sono occupati fanciulli o donne di qualsiasi età, debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza degli operai.

Le condizioni di carattere generale sono determinate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Corpi consultivi di cui all'art. 4 del testo unico della legge.

In ogni caso deve disporsi che i locali abbiano una cubatura e una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa agli operai; che sia accurata la loro manutenzione; che sieno liberi da umidità, compatibilmente alle esigenze del lavoro; che sieno forniti d'acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne, e in numero non minore di 1 ogni 40 persone.

Art. 29. — Le camere speciali di allattamento debbono soddisfare alle condizioni igieniche richieste della speciale loro destinazione.

Il tempo da concedersi alle operai nutrici per l'allattamento, in più dei riposi prescritti dall'art. 8 del testo unico della legge, deve avere almeno la durata di un'ora per quelle che allattano i propri bambini fuori della fabbrica; ed almeno di mezz'ora per quelle che profitano delle stanze d'allattamento.

Dall'obbligo di tenere la camera di allattamento sono esclusi gli stabilimenti che non impiegano donne di età superiore ai 15 anni compiuti.

Art. 30. — L'Ufficiale sanitario deve assicurarsi con visite periodiche se le minorenni ed i fanciulli sono atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati, o se sono affetti da malattie contagiose.

La visita dev'essere ripetuta ogni volta che il fanciullo e la minorenni vengano adibiti a lavoro diverso da quello al quale furono riconosciuti idonei colla ultima dichiarazione medica.

Nel Comuni, nei quali il Prefetto lo reputi opportuno per la regolarità e speditezza del servizio, possono essere delegati alle visite di cui al comma precedente, altri medici, scelti su proposta del medico provinciale, specialmente fra i medici condotti del Comune stesso. Essi hanno, agli effetti di legge, le medesime attribuzioni affidate all'ufficiale sanitario comunale.

Art. 31. — La visita medica ai fanciulli e alle donne minorenni è ripetuta ogni qualvolta un Ispettore governativo reputi che lo stato di salute non permetta loro di continuare nel lavoro al quale sono addetti.

I funzionari incaricati della vigilanza devono sottoporre alla visita del medico i fanciulli e le minorenni anche quando abbiano dubbi sull'attitudine fisica a sostenere il lavoro nel quale trovansi occupati, escludendo dal lavoro le minorenni o i fanciulli che dalla visita medica risultino incapaci.

Se il risultato della visita contraddica al certificato medico in forza del quale le donne minorenni o i fanciulli furono ammessi al lavoro, gli ispettori debbono riferire il fatto al medico provinciale, ed informarne, con verbale, l'autorità giudiziaria, trasmettendole i due certificati, per la eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9.

Art. 43. — Gli stessi funzionari possono anche ordinare visite generali di tutto il personale addetto a una azienda quando lo ritengano necessario per evitare il diffondersi di malattie contagiose, ordinando l'allontanamento di coloro che ne risultino affetti.

Art. 45. — Gli esercenti debbono esigere dalle operaie puerpere, che intendono riprendere il lavoro, un certificato da cui risulti che è trascorso dal giorno del parto almeno il termine di un mese, prescritto dall'art. 6 del testo unico della legge. Il certificato sarà rilasciato senza alcuna spesa a carico dell'operaia dall'ufficiale sanitario, o da uno dei medici condotti, od anche, con l'autenticazione del sindaco, da una delle levatrici condotte del Comune.

Nei casi preveduti nella seconda parte del predetto art. 6 del testo unico della legge, l'ufficiale sanitario comunale deve eseguire la visita medica e rilasciare il relativo certificato, senza alcuna spesa a carico dell'operaia.

Art. 46. — I funzionari ai quali è affidata la sorveglianza per l'esecuzione della legge, ad eccezione di quelli di polizia giudiziaria, nel presentarsi nelle aziende che intendono visitare, debbono provare la loro identità mostrando la carta di riconoscimento rilasciata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Essi hanno facoltà di visitare qualsiasi luogo in cui ritengano e sappiano che si compia lavoro industriale, per accertare se eventualmente ricada sotto l'obbligo dell'osservanza della legge.

Art. 47. — I funzionari predetti hanno inoltre facoltà:

- di visitare tutti i locali delle aziende industriali;
- di interrogare i proprietari, i gerenti, i direttori, gli imprenditori, i cottimisti, i capi-officina, gli operai, sia adulti sia fanciulli, ed ogni altra persona presente nei luoghi sopradetti;
- di esaminare i registri, i libretti di lavoro, le tabelle, e gli altri documenti prescritti dal presente regolamento, nonché i regolamenti interni di fabbrica ove esistano.

MINISTERO

1922

AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

UFFICIO DEL LAVORO

Libretto d'ammissione al lavoro

PER Di Mario Filomena

di Raffade

~~~~~

Il presente libretto deve essere rilasciato gratuitamente all'operato dal Sindaco del Comune (Art. 2 del testo unico della Legge sul lavoro della Giacca e del tessile).

MODULO A.

Testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli  
(Legge 19 giugno 1902, n. 242; legge 7 luglio 1907, n. 418; legge 3 luglio 1910,  
n. 425 e RR. DD. 10 novembre 1907, n. 818 e 31 agosto 1910, n. 665).



## Libretto di ammissione al lavoro

rilasciato a *Di Marco Silomuro*  
figlio di *Raffaele*  
e di *Fortunato Govina*  
nato in *Castel Pontino*  
il *24 febbraio* 19*07*  
domiciliato in *Castel Pontino*



Il fanciullo ha adempiuto *negli*  
anni \_\_\_\_\_ all'obbligo della frequenza di tutti i corsi obbli-  
gatori della scuola del Comune di *Castel Pontino*

*Dal paese di* \_\_\_\_\_  
sua residenza, come risulta da certificato dell'autorità scolastica  
del detto Comune in data (1) \_\_\_\_\_

Inscritto nel registro comunale delle donne minorenni e dei  
fanciulli il *16 Ottobre* 19*22*.

NB. — Se il fanciullo non è nato nel Comune in cui domanda di ottenere  
il libretto, deve presentare l'atto di nascita, da cui soltanto verrà desunta la  
dichiarazione di stato civile.

(1) Vedi pag. 5.

Nome e cognome di chi ha la patria potestà su fanciullo

(o di chi legalmente lo rappresenta)

Fortunato

Giovanni

domicilio

Castel Fortino

firma

G. Fortunato

Firma del fanciullo

G. Fortunato

Data della consegna del libretto

19 ottobre 1922

L'Ufficiale di Stato civile

F. Saverio



## DICHIARAZIONE DI VISITA MEDICA

fatta a Si. Marco Filomano di anni quindici che intende occuparsi al lavoro di contadino

Condizioni generali (a)

buone

Costituzione scheletrica (b)

regolare

Stato di salute abituale (c)

esente da malattie costituzionali

Attitudine al lavoro (d)

sufficiente

Data della vaccinazione o rivaccinazione

L'anno d'età

Connotati personali:

statura (metri)

1,53

corporatura

giusta

colorito

rosso-bruno

capelli

castagni

occhi idem

naso

filato

bocca

stretta

denti

sani

fronte

stretta

segni particolari

manca l'ultimo dente molare inferiore destro

Data della 1ª visita

20 ottobre 1922

L'Ufficiale sanitario

S. Francesco Senta

- a) Se buone, mediocri o difettoso.
- b) Se regolare o quali difetti presenti.
- c) Se presenta affezioni costituzionali o croniche.
- d) Se ha forze corrispondenti al lavoro a cui vuole applicarsi.

Data della 2<sup>a</sup> visita .....

Attitudine al lavoro di ..... Si consiglia il trasferimento al reparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e) .....

L'ufficiale sanitario o il medico delegato

.....

Data della 3<sup>a</sup> visita .....

Attitudine al lavoro di ..... Si consiglia il trasferimento al reparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e) .....

L'ufficiale sanitario o il medico delegato

.....

Data della 4<sup>a</sup> visita .....

Attitudine al lavoro di ..... Si consiglia il trasferimento al reparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e) .....

L'ufficiale sanitario o il medico delegato

.....

(e) L'ufficiale sanitario, o il medico delegato, ove lo creda del caso, dovrà suggerire quei cambiamenti di reparto di lavorazione che potessero tornare giovevoli alla salute della persona visitata.

Data della 5<sup>a</sup> visita .....

Attitudine al lavoro di ..... Si consiglia il trasferimento al reparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e) .....

L'ufficiale sanitario o il medico delegato

.....

Data della 6<sup>a</sup> visita .....

Attitudine al lavoro di ..... Si consiglia il trasferimento al reparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e) .....

L'ufficiale sanitario o il medico delegato

.....

Data della 7<sup>a</sup> visita .....

Attitudine al lavoro di ..... Si consiglia il trasferimento al reparto di lavorazione (o alla lavorazione) (e) .....

L'ufficiale sanitario o il medico delegato

.....

(e) L'ufficiale sanitario, o il medico delegato, ove lo creda del caso, dovrà suggerire quei cambiamenti di reparto di lavorazione che potessero tornare giovevoli alla salute della persona visitata.

**Dichiarazione del gerente l'azienda in cui è ammesso il fanciullo.**

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Ammesso <u>allo stabilimento</u> (1) .....</p> <p>il giorno ..... anno .....</p> <p>in qualità di .....</p> <p>Oggetto dell'industria .....</p> <p>Sede dello stabilimento .....</p> <p align="right">Firma del gerente .....</p> | <p>Uscito dallo stabilimento (1) .....</p> <p>il giorno ..... anno .....</p> <p>in qualità di .....</p> <p>Oggetto dell'industria .....</p> <p>Sede dello stabilimento .....</p> <p align="right">Firma del gerente .....</p> |
| <p>2 Ammesso <u>allo stabilimento</u> (1) .....</p> <p>il giorno ..... anno .....</p> <p>in qualità di .....</p> <p>Oggetto dell'industria .....</p> <p>Sede dello stabilimento .....</p> <p align="right">Firma del gerente .....</p> | <p>Uscito dallo stabilimento (1) .....</p> <p>il giorno ..... anno .....</p> <p>in qualità di .....</p> <p>Oggetto dell'industria .....</p> <p>Sede dello stabilimento .....</p> <p align="right">Firma del gerente .....</p> |

1. Indicare il nome della ditta esercente.

**Dichiarazione del gerente l'azienda in cui è ammesso il fanciullo.**

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3 Ammesso <u>allo stabilimento</u> (1) .....</p> <p>il giorno ..... anno .....</p> <p>in qualità di .....</p> <p>Oggetto dell'industria .....</p> <p>Sede dello stabilimento .....</p> <p align="right">Firma del gerente .....</p> | <p>Uscito dallo stabilimento (1) .....</p> <p>il giorno ..... anno .....</p> <p>in qualità di .....</p> <p>Oggetto dell'industria .....</p> <p>Sede dello stabilimento .....</p> <p align="right">Firma del gerente .....</p> |
| <p>4 Ammesso <u>allo stabilimento</u> (1) .....</p> <p>il giorno ..... anno .....</p> <p>in qualità di .....</p> <p>Oggetto dell'industria .....</p> <p>Sede dello stabilimento .....</p> <p align="right">Firma del gerente .....</p> | <p>Uscito dallo stabilimento (1) .....</p> <p>il giorno ..... anno .....</p> <p>in qualità di .....</p> <p>Oggetto dell'industria .....</p> <p>Sede dello stabilimento .....</p> <p align="right">Firma del gerente .....</p> |

1. Indicare il nome della ditta esercente.

## ESTRATTO DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE

(RR. DD. 10 novembre 1907, n. 818 e 31 agosto 1910, n. 665)

### Art. 1.

(Art. 1 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, miniere e gallerie i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano compiuto l'età di 12 anni.

Per l'ammissione ai lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie, l'età minima dovrà essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove non esiste; ne sono escluse le donne di qualsiasi età.

Non saranno ammessi ai lavori pericolosi, troppo faticosi e insalubri, ancorchè non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo, salvo il disposto del capoverso dell'art. 4, (1) i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino a 21 anni compiuti.

Nelle solfate di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni.

### Art. 2.

(Art. 2 della legge 19 giugno 1902, n. 242, art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 416 e art. 1, 2, 3 della legge 3 luglio 1910, n. 425).

Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui all'art. 15, le donne minorenni e i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti di un libretto e di un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello che sarà stabilito nel regolamento, verrà somministrato ai Comuni dal Ministero di agricol-

(1) (Tabella B. — Art. 29 del regolamento).

tura, industria e commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minore e del fanciullo; che sono stati vaccinati; e che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati. Per i fanciulli sino ai 15 anni compiuti il libretto deve anche indicare: che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1° della legge 8 luglio 1904, n. 497.

E' concesso un termine fino al 1° luglio 1912 affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d'ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, e di aver frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 497 (1).

Il completamento può avvenire anche mediante la frequenza e il prosocoglimento da scuole serali, festive, o private riconosciute.

Fino al 30 giugno 1912 è ancora consentita l'ammissione al lavoro di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per il rilascio del libretto di lavoro, non abbiano conseguita tutta la istruzione richiesta per l'ammissione dal secondo capoverso del presente articolo.

Il regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 15 (2) provvederà a che per l'ammissione sia progressivamente dimostrato il possesso di una istruzione maggiore, in guisa da assicurare che alla scadenza del termine tutti gli ammessi abbiano potuto completare la istruzione mancante al momento dell'ammissione.

L'ufficiale sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto senza alcun compenso a carico dell'operaio.

La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico del Comuni. Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli, saranno esenti da tassa di bollo.

#### Art. 5.

(Art. 5 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 4, 5, 10 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti, ed alle donne di qualsiasi età.

Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida

(1) Il numero della legge è 497 come al precedente capoverso.  
(2) (Regolamento allegato).

alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile. Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Per lavoro notturno si intende quelle che si compie fra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro.

Dove il lavoro sia ripartito in due muti, esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23.

L'anzidetta disposizione riguardante la durata del lavoro in caso delle due muti sarà limitata a cominciare dal 1° gennaio 1911, dalle ore 5 alle 22, secondo l'art. 2 della Convenzione di Berna del 26 settembre 1906, e coll'eccezione di cui all'art. 8, ultimo capoverso, della stessa Convenzione, quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie. (1)

#### Art. 6.

(Art. 8 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine ma in ogni caso dopo tre settimane almeno, quando risulti da un certificato dell'Ufficio sanitario del Comune di loro dimora abituale, che le condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il lavoro nel quale intendono occuparsi.

#### (1) Convenzione di Berna:

Art. 2. — Il riposo notturno contemplato con l'articolo precedente avrà una durata minima di undici ore consecutive; in queste undici ore qualunque sia la legislazione di ogni singolo Stato, dovrà essere compreso l'intervallo dalle dieci della sera alle cinque del mattino.

#### Art. 3. —

La presente convenzione andrà in vigore due anni dopo la chiusura del processo verbale di deposito.

Tale termine di tempo è protratto a dieci anni:

- 1° per le fabbriche di zucchero greggio di barbabietola;
- 2° per la pettinatura e filatura della lana;
- 3° per i lavori all'aperto degli esercizi minerari, quando tali lavori sono interrotti annualmente, per quattro mesi almeno, da cause climatiche.

## Art. 7.

(Art. 7 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 6 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

I fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti non possono essere impiegati nel lavoro per più di 11 ore nelle 24 ore del giorno, e le donne di qualsiasi età per più di 12 ore.

Nel caso delle due mute, previsto dal penultimo comma dell'articolo 5, il lavoro di ciascuna muta non supererà le ore 8 e mezzo.

La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'entrata nell'opificio, laboratorio, cantiere, galleria, cava o miniera, all'atto dell'uscita dai medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi.

## Art. 8.

(Art. 8 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 7 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le 6, ma non le 8 ore; di un'ora e mezzo almeno, quando supera le 8, ma non le 11; di 2 ore quando supera le 11 ore.

Quando concorra l'assenso degli operai, il riposo di un'ora e mezzo potrà essere limitato ad un'ora, se il lavoro non supera le 11 ore; ed anche a mezz'ora nel caso delle due mute previsto dal penultimo comma dell'art. 5.

In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore.

## Art. 9.

(Art. 9 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti deve essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo.

## Art. 10.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Salvo le prescrizioni d'altre leggi e regolamenti, i proprietari, i gerenti, i direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età, devono adottare e fare eseguire, a norma del regolamento, tanto nei locali e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori, i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità.

Nelle fabbriche dove si impiegano donne dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'art. 3.

La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno 50 operaie.

## Art. 11.

(Art. 11 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento, di cui nell'art. 15 (1), e devono essere muniti del visto del sindaco, come attestazione d'autenticità, ed affissi in luogo, dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari, di cui nell'articolo seguente.

(1) (Regolamento allegato).

## ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

(R.R. DD. 14 giugno 1909, n. 442 e 31 agosto 1910, n. 698)

Art. 1. — Agli effetti del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. D. 10 novembre 1907, n. 818 per fanciulli si intendono le persone, d'ambo i sessi, che non hanno superato i 15, e per donne minorenni quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno superato i 21.

Art. 3. — Le donne e i fanciulli che si trovino nei luoghi dove si compie il lavoro manuale, sono considerati, agli effetti della legge, come addetti al lavoro a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili. La giustificazione deve essere data dall'esercente dell'azienda industriale o da chi lo sostituisce nella direzione.

Art. 4. — Il libretto di lavoro sarà uniforme al modello ammesso al presente regolamento e porterà allegati gli art. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e un estratto di questo regolamento. Di esso debbono esser muniti tutti i fanciulli e tutte le donne minorenni che vengono ammessi al lavoro in una delle aziende contemplate nell'articolo 2 regolamento.

Sono esonerate dal provvedersi del libretto le donne minorenni, che erano già occupate in una azienda il giorno 1° luglio 1903, e che tuttora proseguono a rimanervi occupate. Queste, nel caso che si trasferiscano ad altra azienda, debbono munirsi del libretto, in conformità a quanto prescrive l'articolo 2 del testo unico della legge.

Art. 5. — I sindaci devono provvedere che i libretti siano compilati dai funzionari comunali, e che il rilascio ai titolari sia fatto solo quando tutte le indicazioni e dichiarazioni prescritte vi siano state introdotte, e sia firma dell'ufficiale di stato civile e il bollo vi siano stati apposti.

Art. 6. — Le visite mediche per il rilascio per il libretto di lavoro sono fatte dall'ufficiale sanitario comunale.

La visita della minorenni deve essere fatta alla presenza d'una parente o di altra donna di sua fiducia.

La dichiarazione medica deve essere corredata, con precisione, dai connotati dal titolare del libretto, in guisa da impedire che il libretto possa essere rilasciato al nome di persona diversa da quella che fu assoggettata alla visita.

Il medico deve dichiarare di avere sottoposto ad una accurata visita la donna minorenni o il fanciullo indicati nel certificato e di essersi accertato che per la loro condizione di salute e per la loro costituzione fisica, sono adatti, senza documento per loro sviluppo organico, al lavoro manuale, specificando quei lavori ai quali, eventualmente, non credesse adatta la persona visitata.

Art. 7. — Del libretto del lavoro si può rilasciare duplicato dal Comune che lo rilasciò originariamente, nel caso di smarrimento o di deterioramento per prolungato uso. Nel nuovo libretto si dovrà far cenno che trattasi di duplicato.

Art. 10. — I fanciulli che sono soggetti, per quanto riguarda l'obbligo della istruzione, alla legge 8 luglio 1904, n. 407, per poter ottenere il libretto di lavoro debbono produrre il certificato di compimento o quello di frequenza delle classi elementari superiori esistenti nel Comune di loro residenza abituale, delle quali sia obbligatoria la frequenza ai sensi della legge suddetta, ancorchè le scuole del Comune non abbiano tutto il corso superiore completo a termini della legge stessa.

L'obbligo per i fanciulli residenti nelle frazioni ove esistono scuole istituite a norma dell'art. 319 comma 2° della legge 13 novembre 1859, n. 3725, rimane però limitato alla frequenza delle sole classi esistenti nelle scuole medesime, purchè sia superato l'esame di compimento.

I fanciulli che, raggiunta l'età di dodici anni, non abbiano superato l'esame di compimento e frequentate le classi superiori suddette, debbono dai Comuni essere ammessi ancora alle scuole, affinché possano uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Le norme saranno date ai Comuni dal Ministero dell'Istruzione pubblica prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Art. 11. — L'incapacità intellettuale, di cui all'art. 2 del testo unico della legge, deve risultare da un certificato rilasciato o dal direttore didattico o dall'ispettore scolastico. Per il rilascio di tale certificato si deve tener conto dei risultati di tutto il periodo di frequenza della scuola.

Art. 12. — I fanciulli che ottennero il proscioglimento sotto l'impero della legge 15 luglio 1877, n. 3961, sulla istruzione obbligatoria, potranno ottenere senz'altro il libretto di lavoro.

I fanciulli, i quali abbiano assolto agli obblighi scolastici stabiliti dalla legge 19 giugno 1902, n. 242, fino a tutto l'anno scolastico 1906-07, possono avere il libretto secondo le norme stabilite dalla legge stessa.

Art. 13. — Gli industriali che già occupano fanciulli i quali sono tenuti a completare la istruzione a norma del 3° capoverso dell'art. 2 del testo unico della legge debbono, entro un mese dall'applicazione del presente regolamento, dichiarare al Comune dove risiede l'azienda, il quale ne farà annotazione sul libretto di lavoro, come renderanne possibile il completamento della istruzione entro il 30 giugno 1912.

Entro il mese di luglio di ciascuno degli anni 1911 e 1912 quegli industriali ripresenteranno al Comune il libretto dei fanciulli che non abbiano ancora ultimata la istruzione, perchè vi venga fatta l'annotazione dell'avvenuto aumento di istruzione del titolare, e della regolare frequenza della scuola, in base ai certificati scolastici che il titolare stesso deve esibire all'industriale o al sindaco.

La misura di istruzione che i fanciulli già impiegati al lavoro devono conseguire è quella della scuola del Comune che ha rilasciato il libretto.

Nel caso in cui si constati la non continua e regolare frequenza della scuola, e per ultimo anno, nel luglio 1912, il mancato conseguimento di tutta la istruzione richiesta, purchè non ricorra la applicazione del precedente art. 11, i sindaci e i funzionari preposti alla vigilanza devono procedere all'immediato ritiro del libretto e al conseguente allontanamento dal lavoro del titolare.

Art. 14. — In applicazione del 5° capoverso dell'art. 2 del testo unico della legge, ai fanciulli non provvisti della istruzione richiesta e che non si trovino nelle condizioni previste dagli art. 11 e 13 del presente regolamento, sarà rilasciato il libretto di lavoro secondo le norme seguenti:

a) fino al 1° novembre 1910, tanto nei Comuni che hanno il corso elementare superiore, ancorchè incompleto, obbligatorio quanto in quelli che hanno il solo corso inferiore, a coloro che abbiano frequentato il corso inferiore e superato l'esame di compimento;

b) dal 1° novembre 1910, nei Comuni che hanno il corso superiore ancorchè incompleto, a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e siano almeno iscritti alla 4° classe;

c) dal 1° novembre 1911, nei comuni che hanno la 5° e la 6° classe obbligatoria, a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e che siano iscritti almeno alla 5°; nei Comuni che hanno la sola 4° classe obbligatoria a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e siano già iscritti alla 4°.

Dal libretto di lavoro devono risultare la misura di istruzione posseduta dal titolare al momento del rilascio, le dichiarazioni dell'industriale presso il quale va ad occuparsi e le successive annotazioni, in conformità a quanto è prescritto dal precedente articolo.

Per la inosservanza delle disposizioni del presente articolo si applica l'ultimo capoverso dell'art. 13.

Art. 15. — I proprietari, i gerenti, i direttori da cui dipende la azienda industriale, e i cottimisti che assumono alla loro indipendenza altri operai, prima di ammettere al lavoro donne minorenni o fanciulli, debbono farsi consegnare da essi il libretto di cui all'art. 4, verificare se è completo e regolare, e conservarlo per tutto il tempo in cui la donna minorenni o il fanciullo rimangono alla loro dipendenza, e registrare in esso la data di ammissione e quella di abbandono dell'azienda.

Nel libretto va annotato ogni cambiamento di mestiere della donna minorenni o del fanciullo.

Art. 16. — Qualora il titolare del libretto cessi di appartenere all'azienda gli si deve riconsegnare il libretto senza che sia lecito all'industriale di trattenerlo per qualsiasi motivo.

Art. 27. — Una tabella affissa, in modo che ne sia agevole la lettura all'ingresso di ciascuna azienda industriale, o nei locali di lavoro, indica l'orario del lavoro per le donne ed i fanciulli.

In essa è specificata la durata e la ripartizione dei periodi di riposo giornaliero, coll'indicazione delle ore in cui deve avere luogo l'entrata e l'uscita.

Il sindaco deve vistare la tabella in conformità al disposto dell'articolo seguente, capoverso.

Insieme alla tabella deve essere affisso un esemplare del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e del presente regolamento.

Art. 28. — A norma dall'art. 11 del testo unico della legge, gli esercenti aziende contemplate nell'art. 2 di questo regolamento, allorché intendono munire l'azienda stessa di un regolamento interno di fabbrica, devono presentarlo al sindaco, in doppio esemplare, munito della loro firma.

Il sindaco, accertata l'identità dei due esemplari, deve apporre ad entrambi il suo visto e ne restituisce uno all'interessato per la affissione di cui all'art. 11 citato.

Art. 29. — Per l'esecuzione dell'art. 4 del testo unico della legge sono reputati lavori insalubri o pericolosi quelli che vengono eseguiti nelle industrie indicate nelle seguenti tabelle:

#### Tabella A.

**Industrie insalubri e pericolose a cui è assolutamente vietata l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli.**

1. Macchinazione e raffinazione dello zolfo.
2. Fabbriche di polveri piriche, di dinamite e di altri esplosivi.
3. Fabbriche pirotecniche, di micce da minatori, di capsule per armi da fuoco, e stabilimenti di caricamento delle cartucce.
4. Officine per la produzione di gas illuminante.
5. Officine per la produzione di carburi e derivati.
6. Fabbriche di acido solforico, di acido solforoso e di solfiti, di acido nitrico, di acido cloridrico.
7. Officine per la produzione di gas compressi (quali acido carbonico, ossigeno, ammoniacca).
8. Fabbriche di solfuro di carbonio.
9. Fabbriche di fosforo, di cloro, di cloruro e di ipoclorito di calcio, di altri ipocloriti e di cloruro di zolfo.
10. Fabbriche di cromati.
11. Fabbriche di ossido di piombo e di biacca, di altri preparati di piombo e di preparati antimoniali.
12. Fabbriche di sale di soda col metodo dell'acido solforico.
13. Fabbriche di ammoniacca e di potassa.
14. Fabbriche di cianuri.
15. Fabbriche di sali di bario, di acido ossalico e di ossalati.
16. Fabbriche di colori detti di anilina.

17. Fabbriche di colori a base arsenicale e di preparati arsenicali.
18. Fabbriche di colloidio e di celluloido.
19. Fabbriche di eteri, solforico, etilico, acetico, propilico, e di essenze e di olii essenziali (quali trementina e canfora).
20. Industria del raffinamento dei metalli preziosi.
21. Industria della doratura e della argentatura.
22. Industria degli specchi con amalgama di mercurio.
23. Industria della distillazione e del raffinamento del petrolio.
24. Industria della lavorazione del piombo metallico, della fusione di caratteri, ed in genere della produzione di leghe contenenti piombo, zinco, stagno, arsenico, antimonio e mercurio.
25. Industria della preparazione del bianco di zinco.
26. Industria dell'estrazione dell'olio dalle sanse e di altri olii grassi col solfuro di carbonio.
27. Industria delle sardigne, ossia trattamento di residui animali per la loro utilizzazione innocua.
28. Officine o parti di officine ove si pratica il secretaggio.

Dato che le industrie elencate nella tabella A siano esercitate come industrie accessorie o industrie principali, insieme ad altre industrie non elencate, il divieto non si estende a queste ultime, sempreché le due industrie vengano esercitate in locali separati.

#### Tabella B.

**Lavori insalubri o pericolosi, nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli è vietata o sottoposta a speciali cautele.**

- |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Miniere . . . . .                                                                          | Esclusa l'applicazione nello scavo e nella estrazione del minerale; nella collocazione delle armature; nel maneggio degli apparecchi di estrazione, tornichetti, verricelli, ecc.; nel maneggio delle pompe e dei ventilatori nei lavori sotterranei.                                                                                                                                    |
| 2. Cave e torbiere . . . . .                                                                  | Id. nelle operazioni suaccennate e nella lizzazione dei massi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Officine di preparazione meccanica dei minerali e dei prodotti delle miniere e delle cave. | Id. nella polverizzazione, nella staccatura a secco e nel movimento delle polveri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Officine metallurgiche e mineralurgiche.                                                   | Id. nel trattamento per via ignea dei minerali di piombo argentifero, zinco, arsenico, antimonio o mercurio. — Nel carico e nello scarico dei forni a combustione di zolfo per la liquefazione del minerale solforoso. — Nella torrefazione in caselle, in cumuli, ecc., dei solfuri, arseniferi ed antimoniferi in genere ed in specie delle meta <sup>mine</sup> di rame arsenicali. — |

Nei lavori di levigatura ed arrotatura, del laminatoi, delle macchine a stampo o a impronta.

Nella zincatura, stagnatura e piombatura delle lastre metalliche e di oggetti di metallo in genere, può essere consentita l'ammissione a talune delle operazioni o fasi di-lavoro.

5. Impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di elettricità.

Id. nella manovra, pulizia e manutenzione dei quadri di distribuzione, nelle operazioni di manutenzione delle batterie d'accumulatori ed in genere in tutte le operazioni che si riferiscono agli inseritori e ai disgiuntori di corrente e agli apparecchi e alle linee serventi alla corrente.

Per gli stabilimenti elettro-chimici in particolare, esclusa l'applicazione: a) nell'elettrolisi per via umida: dalle operazioni riferentisi alla formazione delle batterie di accumulatori; b) nell'elettrolisi per via secca: dalla polverizzazione e staccatura a secco e dai movimenti di polveri, dalla manovra e dal caricamento e dallo scaricamento dei forni e lettrici.

6. Fabbriche di fiammiferi.

Id. nei locali in cui si prepara la pasta fosforica e si fa l'immersione e l'essiccamento dei fiammiferi; come pure negli altri locali in diretta comunicazione coi precedenti, o dove si diffondono esalazioni fosforiche, a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione. — I fanciulli e le donne minorenni, impiegati, devono, da dichiarazione medica scritta nel libretto, risultare esenti da carie dentaria. — La visita medica deve essere ripetuta ogni anno. — L'orario di lavoro non può superare le ore 10 effettive.

7. Distillerie del catrame per l'estrazione della benzina, della paraffina, degli oli minerali, ecc.

Id. nei locali in cui si eseguono le distillazioni.

8. Manifatture dei tabacchi.

Id. nell'apertura delle balle; nella cernita delle foglie non preventivamente inumidite; nelle fermentazioni e nelle demolizioni dei cumuli di fermentazione; nella essiccazione nei locali

chiusi; nelle macinazioni e seiacciature; nella produzione degli estratti; e nella trinciatura.

9. Fabbriche di solfato di chinino.

Id. nei locali in cui si polverizza la scorza di china e si purifica il solfato di chinino.

10. Fabbriche di vetrerie, cristallerie, smalti, lastre, vetri, mousseline, conterie.

Id. nei locali in cui si polverizza la materia prima; e si fanno le perle; nella soffiatura dei vetri; nella pulitura e demolizione dei forni; nella opacatura e nella incisione con acido fluoridrico o con getto di sabbia; nella arrotatura e levigatura.

Possano i fanciulli essere ammessi nei locali in cui si soffiano i vetri (esclusi i vetri mousseline) per esservi addetti alla portatura dei vetri dal banco di soffiatura al forno di tempera, quando questi siano nello stesso locale, e sia sufficientemente provveduto alla ventilazione dei locali, e ad impedire la irradiazione del calore dei forni.

11. Fabbriche di caoutchouc, gutta-perca ed ebanite.

Id. nei locali in cui si fa la vulcanizzazione con solfuro di carbonio o con cloruro di zolfo; in quelli nei quali si preparano le soluzioni di caoutchouc negli oli essenziali, e dove tali soluzioni vengono applicate alle stoffe per renderle impermeabili.

12. Filatura e tessitura dell'amianto.

Id. nei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo.

13. Concerie di pelli . . .

Id. nei locali della macinazione delle materie concianti; nei lavori di trattamento con la calce; nelle fosse di concia o dove si sviluppano liberamente polveri; e in quelle operazioni di raffinatura delle pelli ove si fa uso di petrolio, eteri ed altri infiammabili.

14. Industria del feltro . . .

Id. nella lavorazione del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali.

15. Lavorazione del cappello

Id. nelle lavorazioni di pomiciatura, spazzolatura, plottatura e rasatura, quando non siano applicati efficaci sistemi di aspirazione del pulviscolo.

16. Fabbriche di concimi artificiali.

Id. nei locali in cui si sviluppano liberamente polveri per macinazione, vapori e gas nocivi per reazioni chimiche.

17. Fabbriche di cella . . . Id. nella manipolazione e nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee.
18. Fabbriche di bottoni di corno . . . Id. nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee.
19. Fabbriche di carta e magazzini di cernita . . . Id. nella cernita e nel tritramento degli stracci e della carta usata, a meno che non sia provveduto ad una burattazione (battitura) preventiva e ad un'efficace aspirazione della polvere; e nella tintura delle carte con preparati velenosi.
20. Tipografie . . . . . Id. nella pulitura dei caratteri.
21. Mulini di calce, gesso, cementi, pozzolana, amianto, talco, grafite, marmo, e baritina . . . . . Id. dove si sviluppano liberamente polveri, a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione.
22. Battitura, cardatura e pulitura delle lane, dei cotoni, dei lini, della canapa, della juta, del crine vegetale e animale, delle piume e dei peli; apritura e battitura dei cascami di seta . . . . . Id. nei locali dove sono eseguite, anche se i fanciulli e le donne minorenni sono addetti al servizio di altre macchine, e ad altri lavori, quando non si sia provveduto all'efficace allontanamento delle polveri.
23. Fabbriche di ceramiche . . . . . Id. nei locali di preparazione e macinazione delle vernici (vetrine), e di macinazione a secco delle materie prime, e nei locali di applicazione delle vernici ove queste siano a base di piombo.
24. Tintorie . . . . . Id. nei locali dove si fanno preparazioni di colori e di bagni velenosi.
25. Lavori nei porti . . . . . Id. nelle operazioni di stivaggio ed in qualsiasi altro lavoro nelle stive delle navi a vela ed a vapore; nei lavori d'imbarco e di sbarco di carboni e colli pesanti dalle calate o da galleggianti a bordo dei piroscafi e viceversa, tranne che nelle operazioni del maneggio di cesti vuoti o del riempimento dei medesimi; nei lavori sulle calate; nei lavori di pittura delle navi.

Art. 31. Il Ministro di agricoltura, industria e commercio per concedere la variazione dei limiti di inizio e di fine dell'orario di lavoro, prevista dal 4° comma dell'art. 5 del testo unico della legge, richiede l'avviso motivato dal Consiglio provinciale sanitario e il parere del Comitato permanente del Consiglio del lavoro.

Art. 32. — Le industrie che trattano materie suscettibili di rapida alterazione e che non permettono sospensione di lavorazione, per ottenere la concessione di adibire donne al lavoro notturno, durante i periodi in cui la lavorazione non può essere interrotta, devono occupare nelle ore della notte donne di età superiore ai 15 anni compiuti, ed attuare per esse un lavoro di durata complessiva, fra diurna e notturna non superiore a quella fissata dall'art. 7 del testo unico, interrotto dai riposi prescritti dall'art. 8. Per questa concessione deve sentirsi l'avviso del Consiglio provinciale sanitario e del Comitato permanente del lavoro.

La deliberazione del Consiglio provinciale sanitario deve essere motivata.

Art. 33. — Là dove è attuato il sistema di lavoro a mute, ciascuna squadra deve mantenere il proprio turno e non può avvicinarsi coll'altra se non concorra l'assenso degli operai interessati, di età superiore ai 15 anni, da accertarsi a mezzo di votazione segreta, fatta alla presenza di un rappresentante della ditta e di un rappresentante degli operai. Per la validità dell'assenso occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli operai interessati.

Il verbale della votazione deve essere conservato dall'industriale nella sede della azienda, ed essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari incaricati della vigilanza.

La revoca dell'assenso deve esser data nella stessa forma.

La distribuzione delle donne e dei fanciulli fra le diverse squadre, e il passaggio di essi dall'una all'altra, quando non risultino da documenti dell'azienda, debbono constare da apposito registro.

Art. 34. — Per attuare la riduzione del riposo intermedio a un'ora o rispettivamente a mezz'ora, prevista dal secondo comma dell'art. 5 del testo unico della legge, deve essere richiesto ed accertato, nei modi di cui all'articolo precedente, l'assenso di tutti gli operai cui verrebbe ridotto il riposo intermedio. L'assenso deve essere dato anche da coloro che non hanno compiuto i 15 anni.

La riduzione a mezz'ora del riposo intermedio, consentita dall'art. 5 del testo unico della legge, è applicabile anche nel caso di concessione del lavoro notturno a norma del 4° comma dell'art. 5 del testo unico, quando il lavoro sia compiuto col sistema dei turni, con orario non eccedente le ore 8 e mezzo.

Art. 35. — Le tolleranze concesse all'inizio, alla ripresa o alla fine del lavoro non possono essere computate nella durata del riposo intermedio.

Non sono considerate come periodi di riposo le interruzioni di durata inferiore ai 15 minuti.

Finché sia rispettata la prescrizione del capoverso precedente, la durata complessiva del riposo intermedio può essere anche distribuita in due periodi, durante l'orario di lavoro, ad eccezione del riposo di mezz'ora nel caso del lavoro a squadre.

Art. 36. — Non si possono impiegare le donne minorenni e i fanciulli nella pulizia dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine mentre sono in moto.

Art. 37. — I funzionari incaricati della vigilanza debbono determinare se alle donne e ai fanciulli sia permesso di rimanere durante il riposo intermedio nei locali di lavoro, tenuto conto delle condizioni del lavoro e dell'ufficio.

Art. 38. — I locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori e le ritirate delle fabbriche ove sono occupati fanciulli o donne di qualsiasi età, debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza degli operai.

Le condizioni di carattere generale sono determinate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Corpi consultivi di cui all'art. 4 del testo unico della legge.

In ogni caso deve disporsi che i locali abbiano una cubatura e una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa agli operai; che sia accurata la loro manutenzione; che sieno liberi da umidità, compatibilmente alle esigenze del lavoro; che sieno forniti d'acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne, e in numero non minore di 1 ogni 40 persone.

Art. 40. — Le camere speciali di allattamento debbono soddisfare alle condizioni igieniche richieste della speciale loro destinazione.

Il tempo da concedersi alle operai nutrici per l'allattamento, in più del riposo prescritti dall'art. 8 del testo unico della legge, deve avere almeno la durata di un'ora per quelle che allattano i propri bambini fuori della fabbrica; ed almeno di mezz'ora per quelle che profittano delle stanze d'allattamento.

Dall'obbligo di tenere la camera di allattamento sono esclusi gli stabilimenti che non impiegano donne di età superiore ai 15 anni compiuti.

Art. 41. — L'ufficiale sanitario deve assicurarsi con visite periodiche se le minorenni ed i fanciulli sono atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati, o se sono affetti da malattie contagiose.

La visita dev'essere ripetuta ogni volta che il fanciullo o la minorenne vengano adibiti a lavoro diverso da quello al quale furono riconosciuti idonei colla ultima dichiarazione medica.

Nel Comuni, nei quali il Prefetto lo reputi opportuno per la regolarità e speditezza del servizio, possono essere delegati alle visite di cui al comma precedente, altri medici, scelti su proposta del medico provinciale, specialmente fra i medici condotti del Comune stesso. Essi hanno, agli effetti di legge, le medesime attribuzioni affidate all'ufficiale sanitario comunale.

Art. 42. — La visita medica ai fanciulli e alle donne minorenni è ripetuta ogni qualvolta un ispettore governativo reputi che lo stato di salute non permetta loro di continuare nel lavoro al quale sono addetti.

I funzionari incaricati della vigilanza devono sottoporre alla visita del medico i fanciulli e le minorenni anche quando abbiano dubbi sull'attitudine fisica a sostenere il lavoro nel quale trovansi occupati, escludendo dal lavoro le minorenni o i fanciulli che dalla visita medica risultino incapaci.

Se il risultato della visita contraddica al certificato medico in forza del quale le donne minorenni o i fanciulli furono ammessi al lavoro, gli ispettori debbono riferire il fatto al medico provinciale, ed informarne, con verbale, l'autorità giudiziaria, trasmettendole i due certificati, per la eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9.

Art. 43. — Gli stessi funzionari possono anche ordinare visite generali di tutto il personale addetto a una azienda quando lo ritengano necessario per evitare il diffondersi di malattie contagiose, ordinando l'allontanamento di coloro che ne risultino affetti.

Art. 45. — Gli esercenti debbono esigere dalle operai puerpere, che intendono riprendere il lavoro, un certificato da cui risulti che è trascorso dal giorno del parto almeno il termine di un mese, prescritto dall'art. 6 del testo unico della legge. Il certificato sarà rilasciato senza alcuna spesa a carico dell'operaia dall'ufficiale sanitario, o da uno dei medici condotti, od anche, con l'autenticazione del sindaco, da una delle levatrici condotte del Comune.

Nei casi preveduti nella seconda parte del predetto art. 6 del testo unico della legge, l'ufficiale sanitario comunale deve eseguire la visita medica e rilasciare il relativo certificato, senza alcuna spesa a carico dell'operaia.

Art. 46. — I funzionari ai quali è affidata la sorveglianza per l'esecuzione della legge, ad eccezione di quelli di polizia giudiziaria, nel presentarsi nelle aziende che intendono visitare, debbono provare la loro identità mostrando la carta di riconoscimento rilasciata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Essi hanno facoltà di visitare qualsiasi luogo in cui ritengano o sappiano che si compia lavoro industriale, per accertare se eventualmente ricada sotto l'obbligo dell'osservanza della legge.

Art. 47. — I funzionari predetti hanno inoltre facoltà:  
di visitare tutti i locali delle aziende industriali;  
di interrogare i proprietari, i gerenti, i direttori, gli imprenditori, i cottimisti, i capi-officina, gli operai, sia adulti sia fanciulli, ed ogni altra persona presente nei luoghi sopradetti;  
di esaminare i registri, i libretti di lavoro, le tabelle, e gli altri documenti prescritti dal presente regolamento, nonchè i regolamenti interni di fabbrica ove esistano.

Livro N.º 96 Fls.15

Primeiro traslado

## Procuração

7  
ALBERTO CAMARGO

1.º TABELLIÃO

TABELLIÃO SUBSTITUTO

J. ISIQUE

ARARAQUARA

Raphael Della Valla

SAIBAM QUANTOS ESTE virem, que no anno de mil novecentos e vinte e tres aos oito dias do mez de Janeiro nesta cidade de Araraquara, perante mim Tabellião, comparece U como outorgante, em meo cartorio, Raphael Della Valla, nesta domiciliado,

reconhecido pelo proprio de mim e das testemunhas abaixo assignadas, do que dou fé, perante as quaes por elle foi dito que, nomeava e constituia seu bastante procurador, onde preciso fôr, a José Nasutti, italiano, casad, proprietario, domiciliado nesta cidade, com poderes para receber do Thesouro do Estado ou da Secretaria da Agricultura, o que elle outorgante gastou com sua viagem da Italia ao porto de Santos e o que gastou com a viagem de Filomena, Bambina, José e Sixto, filhos de Raphael de Marchi, do mesmo paiz ao mesmo porto, devendo o seu procurador faser entrega da parte que tocar aos ditos filhos de Raphael de Marchi, a este visto como foi elle que forneceu o dinheiro necessario para a viagem, podendo dar recibo ou quitação, requerer e assignar papeis. -----

Ao qual concede..... todos os poderes, em Direito permittidos, para que em nome delle Outorgante....., como se presente fosse....., possa....., em juizo, ou fóra delle, requerer, allegar, defender todo o seu direito e justiça em quasquer causas ou demandas, civeis ou crimes, movidas ou por mover, em que elle Outorgante fór..... Autor..... ou Réo, em um outro fóro; fazendo citar, offerecer acções, libellos, exepções, embargos, suspeições e outros quasquer artigos; contrario, produzir, inquirir e reperguntar testemunhas, dar de suspeito a quem lh'o fór; jurar decisoria e suppletoriamente na alma delle Outorgante; e fazer dar taes juramentos a quem convier; assistir aos termos de inventarios e partilhas, com as citações para ellas; assignar autos, requerimentos, protestos, contra protestos e termos, ainda os de confissão, negação, louvação e desistencia; appellar, agravar, ou embargar qualquer sentença ou despacho, e seguir estes recursos até maior alçada; fazer extrahir sentenças, requerer a execução dellas, sequestros; assistir aos actos de conciliação, para os quaes lhe concede..... poderes illimitados; pedir precatórias; tomar posse, vir com embargo de terceiro senhor..... e possuidor.....; juntar documentos e tornal-os a receber, variar de acções e intentar outras de novo; podendo substabelecer esta em um ou mais Procuradores, e os substabelecidos em outros, ficando-lhe..... os mesmos poderes em seu vigor, e revogal-os querendo; seguindo suas cartas de ordens e avisos particulares, que, sendo preciso, serão considerados como parte desta. E tudo quanto assim fór feito pelo..... dito seu..... procurador, ou substabelecido....., promette..... haver por valioso e firme, reservando para a sua pessoa toda a nova citação. Assim o disse..... do que dou fé e me pedir....., este instrumento, que lhe li, acceit..... e assigna..... com as testemunhas abaixo, sendo a rogo do

outorgante, analfabeto Romeu de Oliveira. Eu, Sebastião Rodrigues de Oliveira, tabellião ajudante, escrevi. Eu, José de Abreu Isime digo Abreu Isique, tabellião interino, subscrevi. Romeu de Oliveira. - Nicolau Barbato. - Salvador Ramalho de Mendonça. - (Legalmente sellada). Nada mais e dou fé.

Data retro. Eu, Gen. a. Alfeu Luiz Tabellião interino, escrevi e subscrevi em publico e n.º.....  
Deu fé y J. J. da verdade  
Gen. a. Alfeu Luiz

da consegnarsi al passeggiere

# Navigazione Generale Italiana

Società riunite FLORIO & RUBATTINO

Vapore

*Re Vittorio* RE VITTORIO

Partenza il

*30/10/22* 30 OTT 1922

da **Napoli** per **Rio Janeiro**

SCONTRINO COLLO BAGAGLIO

portante il numero

*Della Valle Prof*  
**1401**

*L'Incaricato*

(Questo scontrino non avrà alcun valore, se verrà presentato 24 ore dopo l'arrivo del Piroscalo).

I passeggeri hanno l'obbligo di denunciare durante il viaggio al Commissario di bordo o chi per esso, i colli bagagli aventi forma **COMMERCIALE**, o quelli che pur non avendola, contenessero merci, ciò per evitare ai passeggeri stessi **multe e sequestri** di bagagli da parte delle **Dogane** nel **Porto di sbarco**.

## CLAUSOLE PEL TRASPORTO BAGAGLI

1.º L'emigrante ha diritto per ogni posto intero al trasporto gratuito di 100 Kg. bagaglio purchè non superi il volume di mezzo metro cubo; l'eccedenza è tassata secondo apposita tariffa. — 2.º Il bagaglio comprende solo oggetti d'uso, lettereschi e gl'istrumenti di lavoro. — 3.º In caso d'avaria o perdita del bagaglio la responsabilità della Società è limitata a Lire Italiane **Una** per ogni chilogrammo di bagaglio fino ad un massimo di Lire **Cento**. — 4.º Il passeggero deve curare il pronto ritiro del bagaglio all'arrivo del piroscafo nel porto di destino o di trasbordo per i viaggi in servizio combinato consegnando il presente scontrino. — 5.º Ogni reclamo per avaria o scondizionamento di bagaglio dovrà essere fatto all'arrivo del piroscafo ed all'atto della consegna del bagaglio nel porto di sbarco o di trasbordo per i viaggi in servizio combinato, sotto pena di decadenza da qualsiasi pretesa ed azione verso la Società. — 6.º I bagagli non ritirati all'arrivo nel porto di destino o di trasbordo per i viaggi in servizio combinato, saranno dalla Società messi in deposito per conto, spese e rischio del passeggero. — 7.º Il bagaglio posto a deposito, dovrà essere ritirato entro tre mesi dall'arrivo del piroscafo nel porto di destino o di trasbordo per i viaggi in servizio combinato. Qualora entro detto termine il bagaglio non venga ritirato e sempre che per le disposizioni delle autorità locali e dei regolamenti dei magazzini non ne sia ordinata la vendita entro minor termine la Società avrà facoltà di procedere alla vendita del bagaglio per conto di chi spetta, senza dover richiedere autorizzazione all'autorità giudiziaria. La vendita potrà essere effettuata dalla Società sia nel porto di destino che a Genova. — 8.º Il ricavo della vendita dedotta ogni spesa incorsa dalla Società, sarà tenuto a disposizione del proprietario del bagaglio, che dovrà curare l'esazione dell'eventuale residuo, entro un anno dall'arrivo del piroscafo nel porto di destino o di trasbordo per i viaggi in servizio combinato; trascorso tale termine la somma residuale andrà a beneficio della Società. — I passeggeri hanno l'obbligo di denunciare al Commissario di bordo o chi per esso, i colli bagagli aventi forma commerciale o quelli che pur non avendola, contenessero merci, al fine di evitare ai passeggeri stessi multe e sequestri di bagagli da parte delle dogane al porto di destino. E' vietato porre nei colli bagaglio materie colanti, infiammabili, esplosivi od altre che possono arrecare danno. Per quanto non regolato dal presente riscontrino vigono le leggi italiane.

*Cestelli Gontar*

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Società Riunite  
FLORIO & RUBATTINO



Società Anonima - Sede in Genova  
Capitale Sociale L.it. 60.000.000 interamente versato

203

UFFICIO EMIGRAZIONE DI NAPOLI

N. 99

BIGLIETTO D'IMBARCO PER N. POSTI DI 3.ª CLASSE

col Vapore di bandiera italiana  
che partirà da GENOVA il 1 NOV. 1922 per RIO JANEIRO.  
toccando di scalo i Porti di Barcellona - EVENTUALE Dakar

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI 15 1/2 (comprese le fermate nei Porti di scalo).

|   | NOME E COGNOME              | Età           | Cuccette | Razioni |
|---|-----------------------------|---------------|----------|---------|
| 1 | <i>Della Valle Raffaele</i> | 36            |          |         |
| 2 |                             |               |          |         |
| 3 |                             |               |          |         |
| 4 |                             |               |          |         |
| 5 |                             |               |          |         |
| 6 |                             |               |          |         |
| 7 |                             |               |          |         |
|   | <b>NOLO PROVVISORIO</b>     |               |          |         |
|   |                             | <b>TOTALE</b> |          |         |

Nolo di passaggio L. it. **1.950** per ogni posto commerciale  
Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

**DISTINTA**

N. 1 posti a L. it. **1.950** . . . Totale L. it. **1.950**

Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L. it. . . . . per posto " " . . . . .

Rimanenza a pagarsi a Napoli . . . . . L. it. . . . .

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA  
Società Riunite FLORIO e RUBATTINO  
UFFICIO EMIGRAZIONE  
Incaricato

NAPOLI li **10 OTT. 1922**

N. B. I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza potranno essere rifiutati all'imbarco.

I passeggeri dovranno trovarsi a Napoli nel nostro Ufficio il **29 OTT. 1922** e saranno inoltrati a GENOVA col piroscafo . . . . . di Tonn. . . . .  
(od altro P.fo idoneo ai sensi dell'art. 63 Reg. per la Legg. Emigrazione)  
Nessun nolo è stato percepito per questo trasporto.

Piccolo bagaglio . . . . . L. . . . .

Per N. . . . . colli inferiori ai 50 Kg. " . . . . .

" . . . . . " superiori ai 50 Kg. " . . . . .





Castello Fontana 204

Mod. 92 S. N.

# NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Società Riunite  
FLORIO & RUBATTINO



Società Anonima - Sede in Genova  
Capitale Sociale L.it. 60.000.000 interamente versato

## UFFICIO EMIGRAZIONE DI NAPOLI

N. 100

BIGLIETTO D'IMBARCO PER N. POSTI DI 3.ª CLASSE

col Vapore di bandiera italiana **RE VITTORIO** { Stazza netta Tonnellate 4363  
che partirà da GENOVA il **1 - NOV. 1922** { Velocità alle prove miglia 18,88 all'ora per **RIO JANEIRO.**  
toccando di scalo i Porti di **Barcellona - EVENTUALE Dakar**  
DURATA DEL VIAGGIO GIORNI **15 1/2** (comprese le fermate nei Porti di scalo).

|                         | NOME E COGNOME                    | Età           | Cuccette | Razioni |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|---------|
| 1                       | Di Marco Giacomina                | 18            | 1        | 1       |
| 2                       | Sorella " Bambina                 | 15            | 1        | 1       |
| 3                       | fratello " Giuseppe               | 13            | 1        | 1       |
| 4                       | " " Silio                         | 10            | 1        | 1       |
| 5                       |                                   |               |          |         |
| 6                       | Affidati a Della Valle Caffarelli |               |          |         |
| 7                       |                                   |               |          |         |
| <b>NOLO PROVVISORIO</b> |                                   |               |          |         |
|                         |                                   | <b>TOTALE</b> | 4        | 4       |

Nolo di passaggio L.it. **1.950** per ogni posto commerciale  
Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

**DISTINTA**

N. 4 posti a L.it. **1.950** . . . Totale L.it. 7.800

Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L.it. . . . per posto " " . . .

Rimane a pagarsi a Napoli . . . L.it. . . .

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA  
Società riunite FLORIO e RUBATTINO  
UFFICIO EMIGRAZIONE  
Incaricato

NAPOLI li **19 OTT. 1922**

Piccolo bagaglio . . . . . L. . . . .

Per N. . . . . colli inferiori ai 50 Kg. " . . . .

" . . . . . " superiori ai 50 Kg. " . . . .

I passeggeri dovranno trovarsi a Napoli nel nostro Ufficio il **29 OTT. 1922** e saranno inoltrati a GENOVA col piroscafo . . . . . di Tonn. . . . .

(od altro P.fo idoneo ai censi dell'art. 63 Reg. per la Legge Emigrazione)  
Nessun nolo è stato percepito per questo trasporto.





M

Eu Francisco de Sampaio Seixoto, 2º  
Juiz de Paz em exercicio, desta Di-  
stricto de Araraquara, Municipi-  
pio e Comarca do mesmo no-  
me, Estado.

Attesto, sob o compromisso  
do meu cargo, que Della Valle  
Proffraelle, e Di Marco Filomena, e  
os irmãos desta: Di Marco Bambi-  
na, Di Marco Giuseppe e Di Marco  
Sixto, residem neste districto na fa-  
zenda Serra d'Agua, de proprie-  
dade de Antonio Lino de Campos,  
onde estão contratados como  
colono no tractamento de cafe.  
Dou fe'.

Araraquara, 6 de Dezembro de 1922.

Araraquara 6 de Dezembro de  
1922. Francisco de Sampaio Seixoto  
2º Juiz de  
Paz em exerci-  
cio.



Reconheço a firma \_\_\_\_\_  
Araraquara, 13 de Janeiro de 1923  
Em fé \_\_\_\_\_ da verdade.  
João de Almeida  
1.º Tabelião.

12

Eu abaixo assignado, Antenor de Lara Campos, domiciliado na Capital de São Paulo, e residente à Alameda Barão de Limeira, n.º 39, proprietário da fazenda de cultura de café denominada "Serra D'Água" situada no município de Bragança, deste Estado, certifico que Raphael Della Valle com toda a sua família recentemente chegada, acham-se todos localizados, como colonos para cultura de café na mesma fazenda acima citada.

São Paulo, 14 de Maio de 1923  
Antenor de Lara Campos



Reconheço a firma supra  
São Paulo, 14 de Maio de 1923

Em testemunho de verdade  
M. Oscar de Araujo Silva

3.º Tabelião

Edição em substituição da 1.ª edição  
Rua do Rosário, 434 - RIO

PROVINCIA DI ChietiComune di Castel Frentano

## Atto di accompagnamento e di sottomissione PER L'ESPATRIO DI UN MINORENNE

L'anno millenovecentoventi addì 8 del mese di Agosto nell'Ufficio Comunale.

Avanti di me Giuseppe Prancistelli P.M. Sindaco di questo

Comune si è personalmente presentato il Signor Gulla Valle Raffaele

del Ignoti, dimorante

in Castel Frentano di anni 57, di condizione contadino

il quale ha spontaneamente dichiarato di prendere in consegna e di accompagnare durante il

viaggio il minorenni Di Marco Filomena; Bambina; Giuseppe; e Listo

figlio di Raffaele e di Fortunato Gosina

nato a Castel Frentano il 20 e 21 1907 e 1908, rispettivamente, all':

24-2-1907; 25-12-1907; 16-3-1909; e 21-9-1912

di professione contadino, nell'occasione che entrambi

emigrano per il Brasile

a scopo di lavoro, rispondendone a norma di Legge.

Questa dichiarazione è stata da me accettata essendo notorio che il suddetto Gulla Valle

Raffaele

offre garanzia di moralità, ed è incapace di

destinare il minorenni di professioni girovaghe od in altri mestieri pericolosi.

Rilasciato il presente in carta libera a senso dell'art. 6 del R. Decreto 31 Gennaio 1901  
n. 36 sul rilascio dei passaporti per l'estero.



IL SINDACO

Prancistelli

*Letta Branki*

**Municipio di Castelfrentano**

*203  
204*

*114*

Il Commissario Prefettizio nel Comune di Castel Frentano

Certifica:

Che nulla osta che gli emigranti Della Valle Raffaele d'Ignoti; Di Marco Filomena di Raffaele; Di Marco Bambina di Raffaele; Di Marco Giuseppe di Raffaele; e Di Marco Sisto di Raffaele, diretti al Brasile sul Piroscalo "Re Vittorio" sbarchino a Rio Janeiro, non toccando Santos.

Si rilascia per uso di emigrazione a scopo di lavoro.

Castel Frentano, 27 Ottobre 1922.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

*Chigi*



*1909*  

---

*1909*

east 8 8 8  
east 8 8 8

east 6  
east 6  
east 6



Municipio di Lanciano

# ATTO DI CONSENSO PER EMIGRAZIONE

75

L'anno millenovecento Venti due addì Ventidue del mese di Giugno  
nella Casa Comunale di Lanciano

Dinanzi a me Dott. Cav. Francesco Paolo Assessore Sindaco  
del Comune suddetto, assistito dal Segretario Comunale Sig. Luigi  
di S. Angelo ed alla presenza dei testimoni

Signori Vincenzo Bellarmino Massimiliano e Sabatino  
Edgardo di S. Angelo

aventi le qualità legali, nati e domiciliati in questo Comune, è personalmente comparso

la Sig. Sisto Giovanni Fortunato  
di anni 34 di professione contadino la quale ha dichiarato

che per assecondare la volontà del fig. S. Maria Leone di Raffaele

anni 15, Benedetto d'anni 11, Giuseppe d'anni 12, e Sisto d'anni 10  
acconsente a che si rechi all' Estero e propriamente nel Brasile (1)

ad oggetto di lavoro.

Del che si è redatto il presente atto di consenso che previa lettura e conferma si

sottoscrive Dai testimoni e dall'ufficiale, non dalle dichiaranti  
illegittime

e viene fatto in carta libera pel disposto nel 7° capoverso dell' articolo 6 del R. D. 31  
Gennaio 1901.

Vincenzo Bellarmino  
Edgardo Sabatino  
di S. Angelo

Dott. Francesco Paolo  
Assessore  
di S. Angelo



Luigi  
di S. Angelo

(1) Per i minori di anni 16, si aggiunga: e lo affida a...

2627

VISTO

NAPLES, 30 OCT 1922



*Handwritten signature*

16  
Ao h. director do Departamento,  
para que se digne mandar informar.

Directoria de Minas - 18.1.1923.

C. Costa  
Director Interino.

N.º 38.

17

Della Valle Raffaele, italiano, de 55 annos, seus sobrinhos, Dimarco Filomena, de 15, Bambina, de 14, Giuseppe, de 13, e Xisto, 20 annos, procedentes do porto de Napoles, vieram pelo vapor "Ré Vittorio," entraram na Hospedaria deste Departamento, em 18 de Novembro de 1922 e seguiram para a fazenda do Sr. Antenor de Lara Campos, na estação de Araraquara, contractados pela procura n.º 4.076.

A localização da familia acima referida está em ordem. Dos attestados exigidos pelo regulamento em vigor o requerente deixou de juntar o attestado do fazendeiro. Conforme se verifica pelo documento junto o requerente devia ter despendido a importancia de LIRAS 9.750,00.

Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 1.º de Fevereiro de 1923.

*1923* Marcello Lima  
DIRECTOR

*Setor a 1-2-923*

*Arbido Levy*

*Xisto -  
Guia n.º 36-08  
a' conta a*

*4-6-923*

18

Aela informacão prestada pelo  
Departamento Estadual, verifico-se  
que o requerente dispõe de juntas  
e atestados de fazendas em  
fols real favor, por se deve comi-  
dar as mesmas a enviar todo  
documento a fim de ser director  
poder tomar em consideração  
na fols de solicitação.

Quint.-feira 3-2-23

Oleary  
Gifford

per o atestado de  
le. local  
seja de  
5.2.23

Cópia de internar - S. II - 923  
Dowd

Com a juntada do documento de 1812  
está satisfeito o requisito que  
faltava visto é o atestado  
de fazendas provando a localiza-  
ção do terreno requerente.  
Clemente Thompson -  
14/3/23 Chefe de Capiz

Costa 19  
S-II-923

Snr. José Nasuti

ARARAQUARA

Com referencia ao requerimento do colono DELLA VALLE RAFFAELLE, datado de 15 de Janeiro ultimo, pedindo restitução de passagen, e para que chegue ao conhecimento desse mesmo colono, communico-vos que, para esta Directoria poder providenciar a respectiva restitução, faz-se mister que áquelle colono remetta um attestado do fazendeiro, provando que trabalha na lavoura.

. Com estima, sou

Att.º Obr.º.

Director interino

Providencia-se.

G. Costa  
Director int.  
17.5.23

Recebi da Directoria de  
Terra, Colonisacao e Immissao  
o meu passaporte, passaporte  
este que estava em presente auto  
1 Parl. 21-8-23

Paulo Galle  
Domènio Jordans